

**PROPOSTA DI MODIFICHE AL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

**STATO MEMBRO: ITALIA**

**REGIONE: MARCHE**

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020  
della Regione Marche C(2018) 994 del 14/02/2018**



## Sommario

Modifica 1: Capitolo 4. Analisi SWOT e identificazione dei bisogni.....	3
Modifica 2: Capitolo 7. Descrizione del quadro di riferimento dei risultati.....	6
Modifica 3: Capitolo 8. Descrizione delle misure selezionate .....	10
Modifica 4: Sottomisura 1.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale .....	16
Modifica 5: Sottomisura 1.1 - Operazione B) - FA 6A - Azioni format. per gestori del territorio, operatori econ.e PMI nelle aree rurali .....	17
Modifica 6: Sottomisura 2.1 - Operazione A) - FA 2A - Azioni di consulenza.....	18
Modifica 7: Sottomisura 3.1 – Azione A) – FA 3A – supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità .....	26
Modifica 8: Sottomisura 3.2 – Azione A) – FA 3A – Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità.....	28
Modifica 9: Sottomisura 4.1 – Operazione A) – FA 2A – Investimenti materiali e immateriali .....	30
Modifica 10: Sottomisura 4.2 - Operazione A) - FA 3A - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari.....	39
Modifica 11: Sottomisura 4.3 - Operazione A) - FA 2A - Viabilità rurale e forestale.....	40
Modifica 12: Sottomisura 4.3 – Operazione B) – FA 5A – Infrastrutture irrigue .....	44
Modifica 13: Sottomisura 6.4 – Operazione A) – FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole .....	46
Modifica 14: Sottomisura 7.2 Operazione A) – FA 6A – Riuso e riqualificazione dei centri storici, creazione di micro reti di distribuzione di energia.....	48
Modifica 15: Sottomisura 7.4 Operazione A) – FA 6A – Investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture .....	48
Modifica 16: Sottomisura 7.5 Operazione A) – FA 6A – Investimenti in infrastrutture ricreative per uso pubblico, informazioni turistiche, infrastrutture .....	51
Modifica 17: Sottomisura 7.6 – Operazione A) – FA 6A – Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali.....	51
Modifica 17: Sottomisura 8.1 – Operazione A) – FA 5E – Imboschimenti di superfici agricole .....	53
Modifica 19: Sottomisura 8.3 – Operazione A) – FA 5E – Prevenz. danni a foreste causati da incendi, calamità nat. e altri eventi catastrofici.....	55
Modifica 20: Sottomisura 16.9 – Operazione A) – FA 2A – Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate .....	58
Modifica 21: M19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	62

Modifica 22: Sottomisura 19.3 – Azione A) – FA 6B – Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL .....	62
Modifica 23: Capitolo 10. Piano di Finanziamento .....	65
Modifica 24: Capitolo 11. Piano di Indicatori .....	69
Modifica 25: Capitolo 12. Finanziamento Nazionale Integrativo .....	71
Modifica 26: Capitolo 13. Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di stato .....	73
Modifica 27: Capitolo 14. Informazioni sulla complementarità .....	78

## **MODIFICA 1: CAPITOLO 4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Nel paragrafo 4.1.1. “Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate” ed in particolare nell’ambito della descrizione dei settori “Agricoltura e agroalimentare” è stata approfondita l’analisi del settore viticolo regionale evidenziando da un lato la criticità connessa al progressivo ridursi della superficie vitata e il mancato impianto delle nuove superfici autorizzate, e dall’altro la strategicità di questo settore al fine di poter sostenere a livello regionale la riconversione produttiva verso colture permanenti di qualità e con un elevato legame col territorio e l’identità regionale (finalità da perseguire anche in coerenza con le conclusioni e raccomandazioni del valutatore esterno – Rapporto di Valutazione Intermedia 2012).

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate**

[Omissis...]

#### **Agricoltura e agroalimentare**

[Omissis...]

Oltre la metà delle aziende è specializzata in colture a seminativi e tra queste i cereali sono le più diffuse (IP12): l’agricoltura reg.le è orientata verso ordinamenti estensivi che riguardano anche gli allevamenti di erbivori particolarmente concentrati nelle aree C3 e D. L’agricoltura intensiva, assai meno presente, si concentra nelle aree C1 per quanto riguarda l’ortofloricoltura e in quelle C2 con gli allevamenti di granivori. Nelle aree C2 ricadono anche i principali areali di produzione viticola ed olivicola.

Il settore viticolo consiste al 2010 nella superficie vitata di circa 17.500 ettari e l’intero comparto regionale coinvolge circa 14.200 aziende (con una superficie media aziendale che indicativamente conta 1,2 ettari).

Dai dati delle comunicazioni annuali dell'inventario del potenziale produttivo nelle Marche (Reg. CE n. 555/2008 e ss. mm. ii.) si rileva negli ultimi sette anni una perdita della superficie vitata del 20,3% con un andamento negativo in termini assoluti da 21.735 ettari (2000) a 17.323 ettari (2017).

Inoltre, anche se negli ultimi 2 anni è stato autorizzato, ai sensi dell'art.64 del Regolamento UE n. 1308/2013, l'impianto di nuovi vigneti per un ammontare complessivo di circa 343 ettari (come sintetizzato nello schema di seguito riportato) a oggi ne sono stati impiantati solo 5, nonostante il fatto che chi non impianta entro la scadenza prevista (per le autorizzazioni 2016, il 30 maggio 2019) incorra anche in sanzioni amministrative che possono arrivare a tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro (se la superficie impiantata è inferiore o uguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione).

#### **Autorizzazioni di nuovo impianto ex articolo 64 regolamento (UE) n. 1308/2013 concesse**

<u>Autorizzazione</u>	<u>Anno</u>	<u>Numero</u>	<u>Superficie (ettari)</u>	<u>Superficie impiantata (ettari)</u>	<u>Superficie trasferita (ettari)</u>	<u>Subentro</u>	<u>Superficie residua (ettari)</u>	<u>Scadenza impianto</u>
<u>Nuovo impianto</u>	<u>2017</u>	<u>156</u>	<u>169,2276</u>	<u>0,5922</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>168,6354</u>	<u>20 giugno 2020</u>
<u>Nuovo impianto</u>	<u>2016</u>	<u>130</u>	<u>173,4667</u>	<u>5,0073</u>	<u>8,8866 (*)</u>	<u>0,0000</u>	<u>159,5728</u>	<u>30 maggio 2019</u>

(\*) Nel 2016 era possibile la modifica della Regione di destinazione per le autorizzazioni di nuovo impianto

Il settore risulta portante per la produzione agricola ed agroalimentare regionale e, avvalendosi di 21 vini di qualità (20 DOP e 1 IGP) che sono espressione di forte identità e legame con il territorio, contribuisce in maniera determinante alla valorizzazione e promozione di tutte le produzioni agroalimentari di qualità della Regione Marche.

A fronte di segnali positivi per il settore, quali le esportazioni in crescita, rimangono punti di debolezza e minacce quali la permanenza di superficie vitata aziendale media limitata, e, come sopra evidenziato, la diminuzione del potenziale viticolo.

Il patrimonio zootecnico è formato nel 2010 da oltre 200 mila UBA (ICC21) per 2/3 costituito da suini ed avicoli. Risulta una sua generale contrazione [T4] nel periodo 2007-2013 che ha riguardato in particolare bovini, caprini e conigli, mentre crescono equini e suini. La geografia zootecnica (ICP21.1) mostra gli avicoli caratterizzare le aree C1 e C2, i suini la C3 e i bovini la D. Nelle aree D e C3 la diminuzione dei capi è spesso conseguenza della cessazione definitiva dell'attività agricola, preoccupante considerando che la zootecnia estensiva rappresenta una delle poche possibilità di sviluppo integrato delle imprese agricole nelle aree montane [O11].

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Analisi più approfondita e dettagliata del settore viticolo in ambito regionale.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

**Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## MODIFICA 2: CAPITOLO 7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito delle modifiche al piano finanziario si registra una minima riduzione dell'ammontare dell'importo di spesa pubblica previsto per la Priorità 2 a favore della Priorità 6. Ciò determina la necessità di procedere con una corrispondente modifica anche degli indicatori finanziari della riserva di performance delle due priorità.

### Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

#### 7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Valore obiettivo 2023 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Target intermedio 2018 % (c)	Valore assoluto del target intermedio (a-b) * c
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	1.051,00		10%	105,10
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	211.675.000,00 210.675.000,00		10%	21.167.500,00 21.067.500,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	94.025.928,00		6%	5.641.556,00
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	1.869,00		15%	280,35

		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	50,00			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	223.901.503,00		27%	60.453.405,81
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	92.510,00		50%	46.255,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	43.000.000,00		10%	4.300.000,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	1.572,00		10%	157,20
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	96,00		5%	4,80
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	<del>109.610.000,00</del> 110.610.000,00		5%	<del>5.480.500,00</del> 5.530.500,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle	4,00		50%	2,00

		zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)				
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	579.558,00		100%	579.558,00

**7.1.1. P2:** potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

[Omissis...]

#### 7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~211.675.000,00~~ 210.675.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 10%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) \* c: ~~21.167.500,00~~ 21.067.500,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

I tempi per la realizzazione dei progetti strutturali sono mediamente pari a due anni. La stima iniziale prevedeva che alla fine del 2018 potessero essere conclusi i progetti avviati nel 2016 e i trascinamenti. Tenendo conto della nuova quantificazione dell'indicatore di output al 2023 a seguito dell'incremento di risorse per il sisma, per evitare ripercussioni sul target al 2018 si è resa necessaria una prima riduzione della percentuale del target intermedio (dal 20% al 17%). Tenendo inoltre conto che circa il 52% delle aziende finanziate di cui all'indicatore ricadono nella zona del cratere sismico, con sicure ripercussioni nella tempistica di attuazione dei progetti, tale percentuale è stata ulteriormente rivista al ribasso fino al 10%.

[Omissis...]

**7.1.5. P6:** adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

#### 7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Valore obiettivo 2023 (a): ~~109.610.000,00~~ 110.610.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Target intermedio 2018 % (c): 5%

Valore assoluto del target intermedio (a-b) \* c: ~~5.480.500,00~~ 5.530.500,00

Giustificazione per la definizione del target intermedio:

Tenendo conto della nuova quantificazione dell'indicatore obiettivo di spesa pubblica al 2023 a seguito del forte incremento di risorse per il sisma, per evitare ripercussioni sul target al 2018 si è resa necessaria una prima riduzione della percentuale del target intermedio (dal 10% al 8%).

Tenendo poi conto che la priorità 6, a seguito degli eventi sismici, subirà dei ritardi nell'attuazione rispetto a quanto inizialmente previsto, anche per la necessità dei Gal di adeguare i propri PSL (4 dei 6 Gal hanno territori in area cratere) tale percentuale è stata ulteriormente rivista al ribasso fino al 5%.

[Omissis...]

### 7.3. Riserva

Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Riserva min. di efficacia dell'attuazione (min. 5%)	Riserva max. di efficacia dell'attuazione (max. 7%)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	91.274.260,00 <b>90.843.060,00</b>	93.685.363,76 <b>93.242.773,16</b>	5.621.121,83 <b>5.594.566,39</b>	4.684.268,19 <b>4.662.138,66</b>	6.557.975,46 <b>6.526.994,12</b>	6%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	40.543.980,00	41.614.991,07	2.496.899,46	2.080.749,55	2.913.049,37	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli	96.546.328,00	99.096.698,87	5.945.801,93	4.954.834,94	6.936.768,92	6%

ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura						
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	18.541.600,00	19.031.395,50	1.141.883,73	951.569,77	1.332.197,68	6%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	47.263.832,00 47.695.032,00	48.512.354,89 48.954.945,48	2.910.741,29 2.937.296,73	2.425.617,74 2.447.747,27	3.395.864,84 3.426.846,18	6%
<b>Totale</b>	<b>294.170.000,00</b>	<b>301.940.804,08</b>	<b>18.116.448,24</b>	<b>15.097.040,20</b>	<b>21.135.856,29</b>	<b>6%</b>

### Effetti previsti della modifica

L'effetto della modifica consiste in una nuova valutazione degli indicatori finanziari di performance a seguito dello spostamento di fondi tra la Priorità 2 verso la Priorità 6. Trattandosi di spostamento di risorse molto limitate, gli indicatori fisici hanno subito alcune variazioni secondo quanto riportato nella modifica relativa al Capitolo 11 degli indicatori.

### Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica stessa comporta una riquantificazione degli indicatori di performance e degli altri come descritto nella modifica relativa al piano degli indicatori.

### Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## MODIFICA 3: CAPITOLO 8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La presente modifica si è resa necessaria a seguito della fusione ed incorporazione di alcuni comuni del territorio della Regione Marche a decorrere dal 01/01/2017 secondo le specifiche di seguito riportate:

- LR n. 34/2016 viene istituito il nuovo comune di Valfornace mediante fusione dei Comuni Fiordimonte e di Pievebovigliana, classificati entrambi come area rurale D;
- LR n. 29/2016 ha istituito il nuovo comune di Colli al Metauro mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, classificati entrambi come area rurale C2;
- LR 28/2016 ha istituito il nuovo comune di Terre Roveresche mediante fusione dei Comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San Giorgio di Pesaro, classificati tutti in area rurale C2;
- Comune di Acquacanina viene incorporato nel Comune di Fiastra, entrambi classificati in area rurale D.

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

### 8.1 Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura

#### Definizione di zone rurali

La classificazione territoriale nazionale, utilizzata nell'Accordo di Partenariato, ha confermato la zonizzazione regionale adottata nel precedente PSR, a parte il comune di Macerata, compreso ora nelle aree rurali intermedie. A livello regionale quindi le aree rurali vengono suddivise in:

- **Aree urbane (A):** corrispondono ai 3 capoluoghi di Provincia che coprono poco più del 4% del territorio regionale. In tale area risiede il 16% della popolazione e la densità è massima e pari a 602 abitanti per Km2.
- **Aree rurali intermedie (C):** tale area corrisponde alle zone prevalentemente collinari, in essa rientrano ~~190~~ 185 comuni (80,5% del totale), che coprono circa il 65% del territorio regionale e dove risiede il 77% della popolazione con densità pari a 198 abitanti per Km2.
- **Aree Rurali con problemi di sviluppo (D):** corrispondono ai comuni appenninici, che coprono il 31% del territorio regionale e comprendono ~~43-41~~ 43-41 comuni (18% del totale). In tale area risiede il 7% della popolazione e la densità è pari a 37 abitanti per Km2.

[Omissis...]

#### Definizione di aree interne

Nell'ambito delle aree rurali marchigiane è possibile individuare quelle aree marginalizzate in termini di lontananza dai servizi essenziali che presentano particolari problematiche di trend demografici e trend economico/occupazionali definite nell'accordo di partenariato nazionale come "aree interne".

In base al set di indicatori individuati nell'Accordo di Partenariato e alla mappatura ivi riportata (**fig.1**), nella Regione Marche il 45% dei comuni (~~106 su 236~~) si classifica come area interna.

[Omissis...]

#### Definizione di "cratere sismico"

Per cratere sismico ci si riferisce a tutti quei comuni individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (vedi tabella).

Amandola (FM)	Visso (MC)	Mogliano (MC)
Acquasanta Terme (AP)	Apiro (MC)	Monsapietro Morico (FM)
Arquata del Tronto (AP)	Appignano del Tronto (AP)	Montappone (FM)
Comunanza (AP)	Ascoli Piceno	Monte Rinaldo (FM)
Cossignano (AP)	Belforte del Chienti (MC)	Monte San Martino (MC)
Force (AP)	Belmonte Piceno (FM)	Monte Vidon Corrado (FM)
Montalto delle Marche (AP)	Caldarola (MC)	Montecavallo (MC)

Montedinove (AP)	Camerino (MC)	Montefalcone Appennino (FM)
Montefortino (FM)	Camporotondo di Fiastrone (MC)	Montegiorgio (FM)
Montegallo (AP)	Castel di Lama (AP)	Monteleone (FM)
Montemonaco (AP)	Castelraimondo (MC)	Montelparo (FM)
Palmiano (AP)	Castignano (AP)	Muccia (MC)
Roccafluvione (AP)	Castorano (AP)	Offida (AP)
Rotella (AP)	Cerreto D'esi (AN)	Ortezzano (FM)
Venarotta (AP)	Cingoli (MC)	Petriolo (MC)
<del>Aequaeana (MC)</del>	Colli del Tronto (AP)	Pioraco (MC)
Bolognola (MC)	Colmurano (MC)	Poggio San Vicino (MC)
Castelsantangelo sul Nera (MC)	Corridonia (MC)	Pollenza (MC)
Cessapalombo (MC)	Esanatoglia (MC)	Ripe San Ginesio (MC)
Fiastra (MC)	Fabriano (AN)	San Severino Marche (MC)
<del>Fiordimonte</del> -Valfornace (MC)	Falerone (FM)	Santa Vittoria in Matenano (FM)
Gualdo (MC)	Fiuminata (MC)	Sefro (MC)
Penna San Giovanni (MC)	Folignano (AP)	Serrapetrona (MC)
<del>Pievebovigliana (MC)</del>	Gagliole (MC)	Serravalle del Chienti (MC)
Pieve Torina (MC)	Loro Piceno (MC)	Servigliano (FM)
San Ginesio (MC)	Macerata	Smerillo (FM)
Sant' Angelo in Pontano (MC)	Maltignano (AP)	Tolentino (MC)
Sarnano (MC)	Massa Fermana (FM)	Treia (MC)
Ussita (MC)	Matelica (MC)	Urbisaglia (MC)
[Omissis...]		

## Immagini

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		
	numero	%	km <sup>2</sup>	%	mig. persone	%	ab./km <sup>2</sup>
A - poli urbani	3	1,3	410	4,3	247	15,9	602
C - aree rurali intermedie	<del>19</del> 185	80,5	6.078	64,6	1.197	77,1	197
<i>C1 – aree rurali intermedie industrializzate</i>	50	21	1.606	17,0	727	46,8	453
<i>C2 – aree rurali intermedie a bassa densità abitativa</i>	<del>19</del> 96	43,0	2.782	29,5	358	23,1	129
<i>C3 – aree rurali intermedie con vincoli naturali</i>	39	16,5	1.690	18,0	112	7,2	67
D - aree rurali con problemi di sviluppo	<del>4</del> 341	18,2	2.914	30,9	109	7,0	37

Tabella 1 - comuni, superficie territoriale e popolazione residente

Codice	Comune	Area
<b>Pesaro-Urbino</b>		
041001	Acqualagna	C3
041002	Apecchio	D
041003	Auditore	C3
<del>041004</del>	<del>Barchi</del>	<del>C2</del>
041005	Belforte all'Isauro	D
041006	Borgo Pace	D
041007	Cagli	D
041008	Cantiano	D
041009	Carpegna	D
041010	Cartoceto	C1
041013	Fano	C1
041014	Fermignano	C3
041015	Fossombrone	C3
041016	Fratte Rosa	C2
041017	Frontino	C3
041018	Frontone	D
041019	Gabicce Mare	C1
041020	Gradara	C1
041021	Isola del Piano	C2
041022	Lunano	C3
041023	Macerata Feltria	C3
041025	Mercatello sul Metauro	D
041026	Mercatino Conca	C3
041027	Mombaroccio	C2
041028	Mondavio	C2
041029	Mondolfo	C1
041030	Montecalvo in Foglia	C2
041031	Monte Cerignone	C3
041032	Monteciccardo	C2
041033	Montecopiolo	D
041034	Montefelcino	C2
041035	Monte Grimano	C3
041036	Montelabbate	C1
<del>041037</del>	<del>Montemaggiore al Metauro</del>	<del>C2</del>
041038	Monte Porzio	C2
<del>041040</del>	<del>Orciano di Pesare</del>	<del>C2</del>
041041	Peglio	C3
041043	Pergola	C3
041044	Pesaro	A
041045	Petriano	C3
<del>041046</del>	<del>Piagge</del>	<del>C2</del>
041047	Piandimeleto	C3
041048	Pietrarubbia	C3
041049	Piobbico	D
<del>041050</del>	<del>Saltara</del>	<del>C2</del>
041051	San Costanzo	C2
<del>041052</del>	<del>San Giorgio di Pesare</del>	<del>C2</del>
041054	San Lorenzo in Campo	C2
041057	Sant'Angelo in Vado	D

Codice	Comune	Area
041058	Sant'Ippolito	C2
041059	Sassocorvaro	C3
041060	Sassofeltrio	C3
041061	Serra Sant'Abbondio	D
<del>041062</del>	<del>Serrungarina</del>	<del>C2</del>
041064	Tavoletto	C3
041065	Tavullia	C1
041066	Urbania	C3
041067	Urbino	C3
041068	Vallefoglia	C1
<a href="#">041070</a>	<a href="#">Terre Roveresche</a>	<a href="#">C2</a>
<a href="#">041069</a>	<a href="#">Colli al Metauro</a>	<a href="#">C2</a>

Tabella 2a – elenco comuni provincia di Pesaro Urbino per area rurale

[Omissis...]

Codice	Comune	Area
<b>Macerata</b>		
<del>043001</del>	<del>Acquacanina</del>	<del>D</del>
043002	Apiro	C3
043003	Appignano	C2
043004	Belforte del Chienti	C2
043005	Bolognola	D
043006	Caldarola	C3
043007	Camerino	C3
043008	Camporotondo di Fiastra	C3
043009	Castelraimondo	C2
043010	Castelsantangelo sul Nera	D
043011	Cessapalombo	D
043012	Cingoli	C3
043013	Civitanova Marche	C1
043014	Colmurano	C2
043015	Corridonia	C2
043016	Esanatoglia	D
043017	Fiastra	D
<del>043018</del>	<del>Fiordimonte</del>	<del>D</del>
043019	Fiuminata	D
043020	Gagliole	C2
043021	Gualdo	C2
043022	Loro Piceno	C2
043023	Macerata	C1
043024	Matelica	C2
043025	Mogliano	C2
043026	Montecassiano	C2
043027	Monte Cavallo	D
043028	Montecosaro	C1
043029	Montefano	C2
043030	Montelupone	C1
043031	Monte San Giusto	C1
043032	Monte San Martino	C2
043033	Morrovalle	C1
043034	Muccia	D
043035	Penna San Giovanni	C2
043036	Petriolo	C2

Codice	Comune	Area
<del>043037</del>	<del>Pievebovigliana</del>	<del>D</del>
043038	Pieve Torina	D
043039	Pioraco	D
043040	Poggio San Vicino	C3
043041	Pollenza	C2
043042	Porto Recanati	C1
043043	Potenza Picena	C1
043044	Recanati	C1
043045	Ripe San Ginesio	C2
043046	San Ginesio	C2
043047	San Severino Marche	C2
043048	Sant'Angelo in Pontano	C2
043049	Sarnano	D
043050	Sefro	D
043051	Serrapetrona	C3
043052	Serravalle di Chienti	D
043053	Tolentino	C2
043054	Treia	C2
043055	Urbisaglia	C2
043056	Ussita	D
043057	Visso	D
<a href="#">043058</a>	<a href="#">Valfornace</a>	<a href="#">D</a>

Tabella 2c – elenco comuni provincia di Macerata per area rurale

[Omissis...]

Area	Comuni		Superficie		Popolazione		Densità
	numero	%	km <sup>2</sup>	%	migliaia	%	ab/km <sup>2</sup>
Non svantaggiata	120	51%	3.500	37%	1.159	75%	331
Svantaggiata per montanità (par.3)	<del>8078</del>	34%	4.390	47%	213	14%	48
Svantaggiata per ambiente (par.4)	<del>3631*</del>	15%	1.511	16%	181	11%	120
<b>Totale Marche</b>	<b><del>236229</del></b>	<b>100%</b>	<b>9.401</b>	<b>100%</b>	<b>1.553</b>	<b>100%</b>	<b>165</b>

\*Il comune di Terre Roveresche si è originato dalla fusione dei seguenti comuni: Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge, e San Giorgio di Pesaro. I primi tre comuni risultano classificati come “parzialmente svantaggiati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE” per una superficie totale svantaggiata pari a 3.401 ettari. Mentre il comune di San Giorgio di Pesaro risulta classificato come “parzialmente svantaggiato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE” per una superficie totale svantaggiata pari a 500 ettari. Pertanto nella tabella il nuovo comune di Terre Roveresche solo ai fini del conteggio dei comuni di cui alla presente tabella è stato inserito, secondo il criterio di prevalenza, nella categoria “Svantaggiata per ambiente (par.4)”. Mentre restano invariati i valori relativi agli altri dati rappresentati in tabella.

Tabella 3 - Comuni, superficie e popolazione per tipologia di area

[Omissis...]

## Effetti previsti della modifica

Nessun effetto.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 4: SOTTOMISURA 1.1 - OPERAZIONE A) - FA 2A - AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADDETTI DEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con la modifica al paragrafo 8.2.1.3.1.5. "Costi ammissibili" è stata prevista l'adozione dei costi standard con un valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore. Il metodo di calcolo è esplicitato nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard". I documenti costituiranno allegato al PSR.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili**

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

[Le voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b\) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.](#)

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 5: SOTTOMISURA 1.1 - OPERAZIONE B) - FA 6A - AZIONI FORMAT. PER GESTORI DEL TERRITORIO, OPERATORI ECON. E PMI NELLE AREE RURALI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con la modifica al paragrafo 8.2.1.3.2.5. "Costi ammissibili" è stata prevista l'adozione dei costi standard con un valore UCS di 11 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con più di n. 8 allievi) e di 18 euro/ora/allievo di formazione (nel caso di corsi con meno di n. 8 allievi) al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore. Il metodo di calcolo è esplicitato nel Decreto del Dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche n. 236/S06 del 30/11/2010 (vedi paragrafo 2.1.6. dell'Allegato A allo stesso decreto) successivamente aggiornato rispetto agli indicatori ISTAT con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 (vedi paragrafo 1.8.1. dell'Allegato B "Manuale a costi standard"). I documenti costituiranno allegato al PSR.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili**

Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione:

- ideazione e progettazione dell'intervento formativo;
- coordinamento organizzativo dei corsi;
- elaborazione e produzione dei supporti didattici;
- spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- compensi per il personale docente e non docente;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di esame;
- acquisto materiali di consumo;
- affitto immobili e locali utilizzati per la formazione;
- noleggio attrezzature necessarie alle attività formative;
- spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali.

[Le voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b\) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.](#)

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori.

## Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

### MODIFICA 6: SOTTOMISURA 2.1 - OPERAZIONE A) - FA 2A - AZIONI DI CONSULENZA

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica al paragrafo 8.2.2.3.1.1. "Descrizione del tipo di intervento" si è resa necessaria al fine di adeguarsi alle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017; inoltre sono state esplicitate e riorganizzate le tematiche relative alle attività di consulenza.

Al paragrafo 8.2.2.3.1.3. "Collegamenti con altre normative" è stata introdotto il dettaglio "ss. im. ii." In quanto il DM è in corso di modifica.

Al paragrafo 8.2.2.3.1.4. "Beneficiari" è stato introdotto il riferimento al DM per meglio identificare i beneficiari; inoltre sono state eliminate le categorie di beneficiari PMI e gestori del territorio in quanto si ritiene che tali attività possano essere maggiormente coerenti con la programmazione dei GAL e ciò consente di concentrare la disponibilità delle risorse a favore delle imprese agricole e forestali.

La modifica al paragrafo 8.2.2.3.1.5. "Costi ammissibili" si è resa necessaria al fine di adeguarsi alle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017; inoltre è stata prevista l'adozione dei costi standard con un valore UCS di 54 euro/ora di consulenza al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore. Il documento contenente il metodo di calcolo effettuato da RRN e certificato da ISMEA è un allegato del PSR.

La modifica al paragrafo 8.2.2.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" si è resa necessaria al fine di adeguarsi alle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017; inoltre sono stati definiti i criteri di selezione in modo più adeguato rispetto al momento di attuazione della misura (la selezione dei consulenti si concretizzerà ad avanzata attuazione del PSR).

Con la modifica al paragrafo 8.2.2.3.1.8. "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica.

Le modifiche ai paragrafi 8.2.2.3.1.9.1. "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure", 8.2.2.3.1.9.2. "Misure di attenuazione", 8.2.2.4.1. "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure" e 8.2.2.4.2. "Misure di attenuazione" si sono rese necessarie al fine di adeguarsi alle novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

#### Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

##### 8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole, agli imprenditori forestali e alle PMI operanti nelle aree rurali.

Il servizio di consulenza consiste in attività di carattere specialistico, **realizzate da tecnici qualificati prestatori del servizio qualificati anche presso le imprese**, volte ad affrontare problematiche specifiche dell'impresa stessa.

1. La consulenza prestata alle imprese agricole nell'ambito della presente sottomisura verterà su almeno uno dei seguenti elementi:

- gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;
- la realizzazione di interventi finanziati dal programma volti all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato, per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque;
- il rispetto e l'adozione dei requisiti definiti dallo Stato per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- ~~la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;~~

Possono essere oggetto di consulenza anche:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la biodiversità e la protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- consulenza finalizzata al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, frutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- l'analisi economica aziendale, come presupposto anche per le aziende di piccole e medie dimensioni per affrontare le sfide dell'innovazione;
- lo sviluppo di filiere corte;
- l'agricoltura biologica;
- consulenza tecnica specialistica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non Allegato I in uscita;
- gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- norme di condizionalità e Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al DM 22 gennaio 2014;
- ~~la consulenza prestata alle PMI verterà sugli aspetti economici e ambientali dell'impresa.~~

2. La consulenza prestata agli imprenditori forestali riguarderà potrà essere rivolta anche ai silvicoltori. In tal caso la consulenza riguarderà, come minimo, i pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque.

Possono essere oggetto di consulenza anche:

~~• i temi inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. La consulenza relativa ai silvicoltori potrà riguardare:~~

- ~~• rispetto dei Criteri di Gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale, alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali, alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali;~~

[Omissis...]

- ~~• diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (economica, ambientale e socio-culturale) legata alla gestione forestale sostenibile al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato.~~

~~Ulteriori tematiche specifiche e rilevanti potranno essere aggiunte dalla Regione nel periodo di programmazione 2014-2020.~~

~~La procedura di selezione dei beneficiari è disciplinata dalla normativa sugli appalti, secondo quanto stabilito al successivo punto 7.~~

~~E' istituito a livello nazionale un sistema di consulenza aziendale in agricoltura che comprende almeno gli ambiti dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, -del Reg. 1306/2013 oltre agli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.~~

~~Inoltre come caratteristiche caratteristiche minime l'attività di consulenza deve essere chiaramente separata dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e i consulenti devono devono possedere qualifiche adeguate.~~

~~La misura prevede il finanziamento sia della consulenza individuale che di gruppo. In ogni caso si terrà in debito conto la situazione del singolo utente del servizio.~~

~~I beneficiari dovranno impegnarsi a non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal fruitore del servizio di consulenza tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate così come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Reg. 1306/2013.~~

~~Gli interventi sono attuati tramite gara ad evidenza pubblica a norma del Dlgs. 163/2006 e s.m. e i.. Gli avvisi di gara specificano, le tematiche, le tipologie di azioni ammissibili, le modalità di presentazione, e i criteri di selezione delle proposte di servizio e le caratteristiche dei destinatari finali del servizio. In gara sono oggetto di valutazione di merito sia i fornitori sia le loro proposte di servizio.~~

~~Le proposte che risultano ammissibili in esito alla gara sono inserite, a cura della Amministrazione regionale, in apposito catalogo pubblico disponibile on line, in cui sono riportate anche le modalità di adesione ai servizi di consulenza.~~

~~L'amministrazione regionale mantiene aggiornato in permanenza il catalogo telematico dei servizi offerti pubblicando in esso i progetti selezionati e le modalità di adesione per gli addetti del mondo rurale. Successivamente i fornitori reperiscono, senza alcuna discriminazione, i destinatari finali che intendono partecipare alle attività, ne acquisiscono l'adesione formale e presentano la domanda di sostegno.~~

Dettaglio modifica 2

### 8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura ha collegamenti diretti con la seguente normativa.

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" e ss. mm. ii.

Dettaglio modifica 3

#### 8.2.2.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono Organismi pubblici e privati di cui al DM 03/02/2016 e ss. mm. ii. che forniranno il servizio di consulenza.

I Destinatari della consulenza sono:

- imprenditori agricoli e forestali;
- ~~gestori del territorio;~~
- ~~PMI operanti nelle aree rurali così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.~~

La possibilità di accedere al sistema della consulenza sarà estesa a tutti i possibili destinatari. La consulenza effettuata dovrà essere funzionale all'attività svolta dai destinatari della stessa.

Dettaglio modifica 4

#### 8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

~~Sono ammissibili all'aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione: E' ammissibile il costo definito quale corrispettivo in esito alle relative gare. Il costo deve coprire ogni onere relativo allo svolgimento del servizio, tra cui:~~

- costi personale, compresi i costi di progettazione e organizzazione;
- costi per materiali ~~e strumenti di supporto, supporti~~ informativi e multimediali;
- costi di trasferta.

Le voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Dettaglio modifica 5

#### 8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammissibili nell'ambito della presente misura i beneficiari devono dimostrare la competenza nell'oggetto della consulenza e di non essere in condizione di conflitto di interessi.

Ai fini della valutazione del conflitto di interessi si fa specifico riferimento a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" e ss. mm. ii.

[Omissis...]

I soggetti che propongono servizi di consulenza non devono trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, ed in particolare sono esclusi i consulenti singoli e associati che svolgano a qualunque titolo attività

collegate ai procedimenti di controllo amministrativi e tecnici finalizzati all'erogazione di aiuti e sussidi pubblici in agricoltura e nel settore dello sviluppo rurale, compresi i controlli sanitari.

Sono escluse le attività di assistenza tecnica comprese quelle inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di Organizzazioni di Prodotto del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.

~~Per quanto riguarda i servizi di consulenza, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica per le colture OCM previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/13 rientrano nel programma operativo della OP e quindi per tali servizi i soci di tali OP non potranno usufruire di attività di consulenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della presente misura.~~

~~Non sono finanziate attività di consulenza inerenti i settori produttivi dell'ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele rivolte rispettivamente a soci di OP del settore ortofrutta, dell'olio di oliva e del miele.~~

Dettaglio modifica 6

### 8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei progetti avverrà con procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione dei beneficiari.~~La procedura di selezione dei beneficiari è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici e si articolerà in due fasi.~~

#### Fase A)

I criteri di selezione terranno conto della qualità del progetto di consulenza, della corretta individuazione dei destinatari della consulenza in base alle tematiche trattate~~in termini di rispondenza alle tematiche e agli obiettivi individuati dal bando~~ ed inoltre della specifica competenza del consulente in relazione all'oggetto della consulenza stessa.

Inoltre si terrà conto delle professionalità che afferiscono all'Organismo di consulenza.

La consulenza sarà erogata prioritariamente sulle tematiche di seguito indicate:

- consulenza finalizzata ~~alla definizione delle strategie aziendali di investimento~~ al miglioramento o all'introduzione dei processi produttivi e di trasformazione aziendali nei settori zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo;
- consulenza finalizzata a garantire una corretta applicazione degli impegni agroambientali del PSR ed al rispetto delle relative norme connesse;
- consulenza tecnica specifica, legata a percorsi di diversificazione o al miglioramento dell'attività aziendale nel campo energetico, dell'agricoltura sociale, della multifunzionalità e della realizzazione di prodotti non allegato I in uscita.

#### Fase B)

~~Successivamente all'inserimento nel catalogo pubblico disponibile on line i fornitori di servizi (beneficiari del sostegno) identificano i destinatari finali che chiedono i servizi di consulenza, ne acquisiscono l'adesione formale e presentano la domanda di sostegno, volta ad ottenere la liquidazione del corrispettivo definito in gara e riferibile ai singoli partecipanti.~~

~~I principi di selezione per la valutazione delle adesioni degli agricoltori, selvicoltori, gestori del territorio e PMI insediate nel territorio rurale sono:~~

- ~~1. premialità agli imprenditori che accedono per la prima volta al tipo di operazione, per garantire a tutti una possibilità di accesso alla conoscenza.~~
- ~~2. premialità di selezione specifiche per focus area, nell'ambito delle priorità del Programma.~~

Dettaglio modifica 7

#### **8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

L'aiuto potrà essere erogato per un valore massimo di 1.500 a consulenza all'anno a copertura dell'80% delle spese sostenute e a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del fruitore della consulenza.

Comunicazione ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER):

~~O~~ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali.

Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Dettaglio modifica 8

#### **8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti -incaricati della gestione degli aiuti.

Costituiscono cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

1. Competenze dei soggetti che svolgono l'attività di consulenza. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste dal bando.
2. Svolgimento effettivo del servizio di consulenza in coerenza con il progetto approvato. Saranno svolte verifiche durante il periodo di consulenza finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività.
3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.

Con riferimento alla causa potenziale di errore n. 2 si evidenzia il rischio specifico R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ), per il quale l'Autorità di gestione inserirà nel bando specifiche disposizioni per gli elementi da sottoporre a verifica anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di consulenza.

Il rischio specifico è quello individuato a livello di misura: R4 (Appalti pubblici). Costituiscono inoltre cause potenziali d'errore i seguenti fattori:

- ~~1. Svolgimento dell'attività di consulenza non coerente con quanto indicato nell'offerta. Per sopperire a tale situazione verranno svolte verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza ai fruitori.~~

- ~~2. Destinatari non conformi a quanto previsto dalla scheda di misura. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica di tale conformità.~~
- ~~3. Rendicontazione delle spese. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle spese sostenute.~~
- ~~4. Competenze dei consulenti. Sarà effettuato un controllo documentale per la verifica delle qualifiche previste.~~
- ~~5. Presenza di conflitto di interessi dei soggetti beneficiari;~~
- ~~6. Mancato rispetto delle procedure relative agli appalti pubblici.~~

Dettaglio modifica 9

#### 8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

~~Per contrastare il rischio d'errore specifico R4 (Appalti pubblici) l'AdG prevede di ricorrere alle azioni al riguardo specificate a livello di misura (principalmente la formazione degli addetti alle procedure di appalto).~~

L'Autorità di gestione intende inoltre specificare ~~specificare~~ con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede di:

1. ~~definizione~~ definire nel bando dei dettagli delle caratteristiche dei progetti finanziabili;
2. ~~lo svolgimento~~ disvolgere verifiche intermedie finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza;
3. ~~di~~ verificare il grado di soddisfazione dei fruitori;
4. ~~Verifica~~ verificare dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
5. controllareo delle condizioni attraverso data base e documentazione a supporto.;
- ~~6. formazione dei dipendenti che andranno a attivare la procedura di appalto.~~

Dettaglio modifica 10

#### 8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per l'analisi generale dei rischi connessi con l'attuazione della misura (principalmente l'inclusione in domanda di pagamento di costi non rimborsabili dal FEASR e la selezione di beneficiari non ammissibili) si è adottato il metodo di classificazione del "rischio d'errore" di cui alle linee guida comunitarie sulla verificabilità e controllabilità.

I rischi R7 (Selezione del beneficiario), R8 (Sistema Informativo), R9 (Domanda di Pagamento) sono trasversali a tutte le misure del programma e saranno mitigati con azioni di intervento comuni riportate nell'apposita sezione generale del Programma (Capitolo 18).

~~Il rischio specifico per la misura è R4 (Appalti pubblici).~~

Il rischio specifico per la misura è R3: Sistema dei controlli (amministrativi e in situ).

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

Dettaglio modifica 11

#### **8.2.2.4.2. Misure di attenuazione**

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse.

In particolare al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. La verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
2. lo svolgimento di verifiche intermedie, anche in situ, finalizzate ad accertare la corretta attuazione dell'attività di consulenza;
3. di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori;
4. verifica documentale finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle spese e della loro corretta rendicontazione.

#### Altre azioni di mitigazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, per l'attribuzione delle priorità, di dettagliare nel bando le caratteristiche che i progetti devono avere per rientrare in uno degli ambito di consulenza previsti.

La procedura di selezione consente, a tal fine, di accedere al riesame per escludere valutazioni erranee della proposta di consulenza.

Le misure che l'Autorità di Gestione intende mettere in campo per un'efficace applicazione delle procedure di appalto pubblico consistono nella formazione adeguata dello staff di personale coinvolto e nella puntuale diffusione delle informazioni rilevanti al riguardo. Tali informazioni devono focalizzarsi sui casi principali di mancato rispetto delle regole:

- affidamento diretto di appalto (senza gara ad evidenza pubblica) non motivato
- scorretta applicazione dei criteri di selezione
- violazione delle regole sulla concorrenza.

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di sottomisura/operazione

#### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consentirà l'avvio della misura coerentemente con gli aggiornamenti normativi.

## **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

## **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

### **MODIFICA 7: SOTTOMISURA 3.1 – AZIONE A) – FA 3A – SUPPORTO A TITOLO DI INCENTIVO PER I COSTI DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI QUALITÀ**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Sono state apportate delle modifiche ai paragrafi 8.2.3.3.1.1. “Descrizione del tipo di intervento”, 8.2.3.3.1.5. “Costi ammissibili”, 8.2.3.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” al fine di garantire il recepimento delle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 ed inoltre sono state fatte alcune correzioni relative a meri errori materiali.

Le modifiche ai paragrafi 8.2.3.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” e 8.2.3.3.1.9.1. “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure” hanno riguardato esclusivamente la correzione di meri errori materiali.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

##### **8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi ~~eseguiti~~~~eseguite~~ ai ~~fine~~~~fini~~ della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualificazione delle produzioni, previsti all'articolo 16, par.1- del reg. (UE) n. 1305/2013 successivamente modificato dall'articolo 1 del reg. (UE) n. 2393/2017.

Dettaglio modifica 2

##### **8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili**

[Omissis...]

Le spese annuali di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di adesione (massimo cinque annualità di aiuto). I costi dei controlli possono essere articolati su due livelli, nei casi previsti dal relativo sistema di controllo, quando il soggetto gestore del sistema di qualità svolge un controllo di parte seconda complementare all'attività di certificazione.

Nel caso di adesione a regimi di qualità nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni consecutivi è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno. Pertanto possono essere riconosciute come ammissibili soltanto le spese sostenute dall'anno di presentazione della domanda di sostegno in avanti.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 3

#### 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

[Omissis...]

Gli agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”;
- partecipare per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari di cui al presente ~~paragrafo 8.2.7 della presente scheda misura.~~

Le associazioni di agricoltori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono operare nei sistemi di qualità previsti dall'art. 16 e raggruppare anche “agricoltori in attività”, che partecipano per la prima volta o nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e a quelli indicati al presente ~~paragrafo 8.2.7 della presente scheda misura.~~ Tali associazioni devono possedere le seguenti caratteristiche:

[Omissis...]

Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della specifica domanda di sostegno o al massimo entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 4

#### 8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

[Omissis...]

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Sono ammissibili le sole spese effettivamente ~~sotentute~~ sostenute e rendicontate.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto ~~di~~ dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 “De minimis” oppure con istituzione di regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/2014 articolo 48.

Dettaglio modifica 5

#### 8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

[Omissis...]

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. superamento del massimale di finanziamento di 5 anni o di 3.000 euro all'anno per azienda nel caso di adesione a più sistemi qualità;

[Omissis...]

### **Effetti previsti della modifica**

L'attuazione sarà coerente con la nuova normativa europea vigente.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 8: SOTTOMISURA 3.2 – AZIONE A) – FA 3A – AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Con la modifica al paragrafo 8.2.3.3.2.5. “Costi ammissibili” è stata prevista, per alcune voci di spesa, l'adozione dei costi standard al fine della semplificazione amministrativa e della riduzione del tasso di errore. La documentazione con il metodo di calcolo costituisce allegato al PSR.

Sono state apportate delle modifiche ai paragrafi 8.2.3.3.2.6. “Condizioni di ammissibilità” e 8.2.3.3.2.9.1. “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure” al fine di adeguare il testo alle novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2393/2017 relativamente alla sottomisura 3.1.

Con la modifica al paragrafo 8.2.3.3.2.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite notifica.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili**

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività di informazione e di promozione nel mercato interno all'Unione Europea:

- organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni;
- realizzazione di incontri e workshop con operatori;
- attività informativa e di sensibilizzazione attraverso canali di informazione, compresi i siti web, rivolta ai consumatori e operatori;
- realizzazione di materiale divulgativo, quali prodotti multimediali, cartellonistica ed affissioni, opuscoli;

- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività di comunicazione svolte presso punti vendita, GDO, operatori dell'industria alberghiera ed imprese di ristorazione;
- organizzazione di iniziative ed eventi di animazione a livello territoriale, rivolte anche agli insegnanti ed agli studenti di ogni ordine e grado ed agli operatori di mense scolastiche e della ristorazione collettiva in genere;
- spese generali, quali quelle per il coordinamento e l'organizzazione delle attività, sostenute dal beneficiario e regolarmente documentate entro il limite massimo del 5% dell'importo totale della spesa ammessa.

Con specifiche Disposizioni Attuative saranno indicate le modalità di definizione della spesa ammissibile con riferimento alle tipologie di azioni ed alle peculiarità dei singoli settori produttivi e dei differenti interventi.

Alcune delle voci di spesa sopra elencate rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento UE n. 1303/2013.

Dettaglio modifica 2

#### **8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

[Omissis...]

Le associazioni di produttori che possono beneficiare del sostegno della sottomisura devono associare almeno un nuovo aderente ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra elencati. Si ritengono nuovi aderenti ai regimi di qualità sovvenzionati i soggetti iscritti al corrispondente sistema dei controlli successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere della sottomisura 3.1. del presente Programma o entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2393/2017.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 3

#### **8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il livello di aiuto è pari al 70% della spesa ammissibile del progetto.

Fermo restando i massimali di aiuto e le intensità sopra indicate, nel caso il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE, la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis", oppure si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875 ai sensi del Reg UE 702/14.

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all'ottenimento dell'approvazione all'aiuto di stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure**

[Omissis...]

Nello specifico, l'intervento comporta i seguenti rischi:

1. requisiti di accesso del beneficiario, quali la presenza di almeno un produttore associato che risulti iscritto ad uno specifico sistema dei controlli di qualità successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 3.1. del presente Programma o entro i cinque anni precedenti la presentazione della stessa domanda secondo quanto previsto dall'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2393/2017;

[Omissis...]

### **Effetti previsti della modifica**

L'attuazione sarà coerente con la nuova normativa europea vigente.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 9: SOTTOMISURA 4.1 – OPERAZIONE A) – FA 2A – INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Tale modifica si è resa necessaria alla luce di quanto già evidenziato nella precedente modifica al “Capitolo 4 – Analisi SWOT e identificazione dei bisogni” ossia da un lato la criticità connessa al progressivo ridursi della superficie vitata, e dall'altro la strategicità di questo settore al fine di poter sostenere a livello regionale la riconversione produttiva verso colture permanenti di qualità e con un elevato legame col territorio e l'identità regionale. Inoltre è stato evidenziato che anche se negli ultimi 2 anni è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento UE n. 1308/2013, l'impianto di nuovi vigneti per un ammontare complessivo oltre 340 ettari a oggi ne sono stati impiantati solo 5, nonostante il fatto che chi non impianta entro la scadenza prevista (per le autorizzazioni 2016, il 30 maggio 2019) incorra anche in sanzioni amministrative. Questi dati, in particolare quello riferito al 2016, fanno pensare che la convenienza economica all'impianto sia tutt'altro che scontata e che senza incentivo da parte del PSR probabilmente molte aziende, pur interessate a farlo, non daranno seguito all'autorizzazione. Per far fronte a tali evidenze si attiva una azione specifica a supporto dell'impianto di nuovi vigneti.

Pertanto la Sottomisura 4.1 – Operazione A consta di n. 2 azioni:

- Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale
- Azione 2 – Impianto nuovi vigneti

Con la modifica al paragrafo 8.2.4.2. “Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali” è stato specificato il ruolo portante della viticoltura di qualità per la competitività delle imprese agricole.

Nei paragrafi 8.2.4.3.1.1. “Descrizione del tipo di intervento”, 8.2.4.3.1.5. “Costi ammissibili”, 8.2.4.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”, 8.2.4.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)”, 8.2.4.3.1.9.2. “Misure di attenuazione” la modifica ha riguardato l'inserimento, a seconda

dell'oggetto del paragrafo, delle diverse informazioni di dettaglio relative alla nuova Azione 2 – Impianto nuovi vigneti. Inoltre è stato specificato il titolo dell'Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale.

Inoltre nel paragrafo 8.2.4.3.1.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” è stata inserita una nuova priorità per il settore ortofrutta al fine di migliorare l’attuazione della presente sottomisura anche in linea con la realtà produttiva regionale che nell’ultimo decennio ha registrato una drastica riduzione delle superfici investite a frutteto ed in particolare a drupacee. A livello trasversale si ritiene opportuno introdurre come prioritari degli accorgimenti finalizzati alla salvaguardia e tutela ambientale.

La modifica al paragrafo 8.2.4.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” è consistita nell’inserimento delle informazioni di dettaglio relative alla nuova Azione 2 – Impianto nuovi vigneti. Inoltre per entrambe le azioni è stata adeguata la parte relativa alla demarcazione tra PSR ed OCM vino indicata al capitolo 14 “Informazioni sulla complementarità”, in cui sono riportate anche le motivazioni che hanno determinato la definizione della proposta di modifica.

La modifica al paragrafo 8.2.4.3.1.11. “Informazioni specifiche della misura” riguarda la correzione di meri errori materiali.

## **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

### **8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

L’analisi SWOT ha rilevato debolezze in relazione alla scarsa diffusione di coltivazioni ad alto valore aggiunto e di allevamenti, a favore di superfici estensive a basso impiego di manodopera (W7), anche le attività selvicolturali sono poco diffuse e a basso valore aggiunto (W10). Tuttavia dal punto di vista delle opportunità si rilevano aspetti positivi legati alla progressiva ristrutturazione delle aziende agricole marchigiane favorevole alla loro competitività (O4), come testimoniato anche dal lieve recupero degli ultimi anni del valore aggiunto del settore primario (O3).

[Omissis...]

La competitività delle imprese può essere più efficacemente conseguita con il miglioramento della qualità delle produzioni, l’acquisizione in azienda delle fasi successive alla produzione, la diversificazione e la multifunzionalità aziendale, nonché attraverso il risparmio dei costi di produzione, compresi il risparmio energetico ed idrico.

Un ulteriore impulso alla competitività può derivare dal ri-orientamento di superfici a seminativo verso la viticoltura di qualità (DOP e IGP) che attraverso la forte identità e legame con il territorio, contribuisce in maniera determinante alla valorizzazione e promozione di tutte le produzioni agroalimentari di qualità della Regione Marche.

Per tutto quanto sopra può dare una efficace risposta la sottomisura 4.1.

Per quanto riguarda le imprese agroalimentari, si ritiene che la loro attività sia funzionale allo sviluppo complessivo delle aree rurali qualora garantiscano una ricaduta economica positiva verso le aziende agricole. Tale condizione si ritiene sicuramente acquisita nel caso di investimenti realizzati nell’ambito di interventi di

filiera o da parte di Organizzazioni di Produttori, nonché qualora le produzioni lavorate siano ricomprese in sistemi di qualità certificata che prevedono la tracciabilità delle produzioni.

[Omissis...]

#### **Contributo indiretto alle Focus Area 2B, 3A, 3B, 4A, 4B**

La misura contribuisce in modo indiretto anche al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 4A e ~~4C~~4B, con la sottomisura 4.4. con le seguenti modalità:

[Omissis...]

Dettaglio modifica 2

#### **8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

[Omissis...]

- l'introduzione e miglioramento delle fasi della trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali.

##### **Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale**

Più in dettaglio le tipologie di investimento ammissibili sono le seguenti:

[Omissis...]

Vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

##### **Azione 2 – Impianto nuovi vigneti**

Si tratta di una misura importante, in quanto può contribuire a garantire il conseguimento di una adeguata superficie vitata aziendale attraverso la realizzazione di vigneti mediante autorizzazione per nuovi impianti ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Più in dettaglio le tipologie di investimento ammissibili sono le seguenti:

o impianti di vigneti autorizzati ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013. Sono esclusi i reimpianti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13.

Dettaglio modifica 3

#### **8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili**

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013. In particolare sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

### Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale

a. Costruzione o miglioramento di beni immobili;

[Omissis...]

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

### Azione 2 – Impianto nuovi vigneti

a. Miglioramento fondiario attraverso l'impianto di nuovo vigneto che comprende le seguenti voci di spesa:

• spese per le lavorazioni di preparazione del terreno, acquisto materiali e barbatelle e relativa messa in opera;

b. spese generali collegate agli investimenti di cui alla lettera a.: onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell'investimento);

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a), tale limite percentuale è progressivamente ridotto al crescere dell'investimento totale. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Possono essere ammessi contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, servizi, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nel rispetto del comma 1, dell'art. 69, del Reg. (UE) 1303/13.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

### Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale

1. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;

[Omissis...]

6. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:

o per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti strutturali che abbiano un costo totale inferiore a € 160.000 euro per ciascuna domanda di sostegno. Sono comunque esclusi i costi relativi al materiale vegetale ed i relativi costi di messa a dimora per l'impianto dei frutteti che verranno finanziati esclusivamente con l'OCM;

[Omissis...]

o per le imprese agricole aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, con sede nelle Marche o fuori regione, in caso di aumento di superfici irrigue, gli investimenti in impianti irrigui verranno finanziati esclusivamente con il PSR e non con l'OCM;

o per le imprese agricole del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente ~~operazione~~ azione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici.che abbiano un costo totale inferiore a € 70.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento. Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel ~~PSN-Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS)~~di sostegno per il settore vitivinicolo.

o per gli apicoltori non sono ammessi i piccoli investimenti per il nomadismo; [Omissis...]

11. gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc.

12. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore a 15.000 €, valore da mantenere anche in fase di realizzazione.

### Azione 2 – Impianto nuovi vigneti

1. il richiedente deve essere in possesso di autorizzazione di nuovo impianto vigneti ai sensi dell'articolo 64 del Reg. (UE) n. 1308/2013, in corso di validità;

2. la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, ottenuto in base a criteri di selezione riguardanti esigenze strutturali e territoriali definiti nelle disposizioni attuative;

3. alla conclusione degli investimenti previsti con la presente azione, gli imprenditori devono dimostrare la possibilità di impiegare in azienda almeno 1 unità lavorativa aziendale (ULA). Tale limite è ridotto a 0,50 ULA nel caso di imprese che aderiscono a contratti di filiera o che sono ubicate in area montana o che ricadono nelle aree del cratere sismico;

4. non sono ammissibili gli investimenti sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 riguardante la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

5. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore a 15.000 €, valore da mantenere anche in fase di realizzazione;

6. i vigneti debbono essere finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP (DOC/DOCG) e a IGP (IGT) delle Marche e realizzati nel rispetto dei relativi disciplinari;

7. il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di nuovo impianto deve essere prodotto nel rispetto del Decreto MIPAAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: “materiale di moltiplicazione certificato” o “materiale di moltiplicazione standard”;

8. la spesa ammissibile per l'impianto non potrà essere superiore a quanto stabilito con il prezzario delle Opere Pubbliche approvato dalla Regione Marche e vigente al momento della domanda di sostegno. Per le sole voci non previste si potrà far riferimento all'analisi dei prezzi e stima dei lavori.

I vigneti impiantati dovranno:

o essere iscritti nello schedario viticolo di cui all'articolo 145 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;

o rispettare i criteri previsti all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

o essere realizzati entro il termine di validità dell'autorizzazione per nuovo impianto di cui al punto 1.

Dettaglio modifica 5

#### 8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

##### Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- priorità decrescenti per investimenti realizzati nelle aree rurali D, C3 e C2;

[Omissis...]

<b>ORTOFRUTTA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti con particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell'uso di fitofarmaci.</li><li>• Impianti di trasformazione e/o commercializzazione e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;</li><li>• Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una sensibile riduzione dei volumi idrici rispetto alla situazione di partenza;</li><li>• Nuovi Impianti di frutteti per impianti di varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.</li><li>• <u>Impianto frutteti di drupacee con piante certificate solo se effettuato contestualmente alla costruzione di un impianto di irrigazione ad alto risparmio idrico (subirrigazione, goccia o micropioggia e sensori di umidità del terreno);</u></li><li>• Sistemi di protezione integrati con reti fotoselettive antigrandine ed antinsetto</li><li>• Macchine specializzate per la raccolta degli ortaggi;</li><li>• Impianti di frutta a guscio.</li></ul>
-------------------	---

[Omissis...]

<b>Priorità orizzontale a tutti i settori produttivi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici (invasi e cisterne di accumulo idrico, punti d'acqua e condotte sia per uso zootecnico che per uso irriguo, impianti per il riuso di acque reflue);</li><li>• investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di trasformazione aziendali di oltre il 30%;</li><li>• investimenti per la produzione di energia da fonte rinnovabile per uso aziendale;</li><li>• <u>sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;</u></li><li>• <u>allestimento di piazzole impermeabili da utilizzare per le fasi di riempimento, pulizia della macchina irroratrice e gestione dei prodotti reflui del trattamento;</u></li></ul>
--	--

- Impianti-impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettui il compostaggio del digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate.

[Omissis...]

### Azione 2 – Impianto nuovi vigneti

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal primo insediamento con requisiti di accesso alla misura 6.1/1.1.2;
- priorità per la % di uve trasformate in azienda o in misura minore conferite a cantine sociali, rispetto al totale in termini di quantità;
- Investimento realizzato in comune ricadente nel cratere sismico.

Dettaglio modifica 6

### **8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

#### Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 750.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella (tabella 2).

[Omissis...]

(\*\*\*) L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 2 - Intensità di aiuto

#### Azione 2 – Impianto nuovi vigneti

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 300.000 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

Per il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella (tabella 3).

<u>Criteri di differenziazione dell'aiuto</u>	<u>Nuovi impianti vigneti</u>
<u>Giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento (*)</u>	<u>50%(***)</u>
<u>Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13</u>	<u>60%</u>

<u>Investimenti realizzati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione</u>	<b>50%</b>
<u>Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 11. nell'ambito di un accordo agroambientale d'area (**)</u>	<b>50%</b>
<u>Altri agricoltori</u>	<b>40% (***)</b>

(\*) giovane agricoltore che soddisfa le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: avere un'età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; essersi insediati (iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale "imprese agricole" o "piccoli imprenditori individuali - coltivatori diretti", della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nella sottomisura; avere capacità professionale dimostrata con le stesse condizioni previste per l'accesso alla misura 6.1. del presente programma.

(\*\*) Gli investimenti possono beneficiare del tasso maggiorato qualora siano collegati alle operazioni di cui agli articoli 28 o 29 del Reg. (UE) 1305/13.

(\*\*\*) L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 3 - Intensità di aiuto

Dettaglio modifica 7

#### **8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione**

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analogia sezione a livello di misura. In particolare:

##### **Azione 1 – Interventi per la competitività aziendale**

a. Il controllo del punteggio minimo di accesso alla sottomisura viene implementato tramite il sistema informativo SIAR che in base agli investimenti richiesti verifica automaticamente il punteggio di accesso;

[Omissis...]

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

##### **Azione 2 – Impianto nuovi vigneti**

a. Il controllo del punteggio minimo di accesso alla sottomisura viene implementato tramite il sistema informativo SIAR che in base agli investimenti richiesti verifica automaticamente il punteggio di accesso;

- b. Verifica dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- c. Il controllo della ULA è effettuato nella domanda di sostegno in base al calcolo effettuato dal sistema SIAR (Controllo del fascicolo aziendale). In domanda di pagamento il controllo viene effettuato durante la visita in situ (controllo delle colture);
- d. Il controllo della % di prodotto trasformato avverrà mediante la denuncia annuale delle uve e mediante i documenti contabili;
- e. Controllo dei consumi effettuato mediante la verifica della documentazione contabile;
- f. Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si farà riferimento: a) ai prezziari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.); b) all'acquisizione di almeno 3 offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati;
- g. Come per l'attuale PSR sono previsti: a) manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; b) check list di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa;
- h. Per la verifica che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e la verifica che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno si ricorre alla verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- i. Per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sono effettuati controlli ex-post, sia a campione, sia puntuali in relazione all'analisi del rischio basata sulle criticità, evidenziate anche in fase di collaudo, relative alle tipologie di investimento.

L'Autorità di gestione intende pertanto specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori.

I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire.

Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Dettaglio modifica 8

#### **8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura**

##### **Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013**

L'analisi SWOT evidenzia una importante distinzione delle aziende agricole regionali, distinguendo le aziende "non imprese" orientate molto spesso all'autoconsumo e/o condotte da ~~imprendit~~~~pro-imprenditori~~ part-time, che non ricavano dall'attività agricola la fonte di reddito principale. Già nel passato periodo di programmazione queste aziende sono state escluse dal sostegno delle misure della competitività, al fine di concentrare le risorse sulle imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo regionale. La classificazione precedente, basata sulla misurazione degli impieghi di manodopera aziendale attraverso l'indicatore delle Unità lavorative aziendali (ULA), pur non essendo un indicatore di tipo strettamente

economico, presenta importanti vantaggi in riferimento alla facile standardizzazione dell'indicatore, unitamente alla sua flessibilità applicativa, che riesce a ~~a~~ prendere in conto alcuni parametri economico-produttivi connessi alle attività multifunzionali e di diversificazione aziendale, che si riescono a rilevare con maggiore difficoltà con indicatori quali la produzione lorda standard colturale.

In sintesi vengono considerate ammissibili all'aiuto della misura 4.1. le sole aziende che dimostrano di poter impiegare in azienda una unità standard di lavoro.

Rispetto al passato, l'esperienza applicativa ha suggerito di derogare a tale limite, abbassando a 0,5 ULA la soglia di accesso per le imprese che ~~adersieono~~ aderiscono a contratti di filiera, in quanto in tali condizioni di aggregazione le imprese riescono a raggiungere più facilmente una adeguata competitività, grazie alla possibilità di ottenere un maggiore valore aggiunto unitario sul mercato per le proprie produzioni. Per ragioni diverse, legate alla necessità di garantire un presidio nelle aree montane e del cratere sismico, si abbassa la soglia per le imprese di tali aree. In ogni caso in questi territori anche dimensioni aziendali ridotte consentono di garantire la prosecuzione dell'attività agricola a causa delle minori opporunità di lavoro extra agricolo.

[Omissis...]

### **Effetti previsti della modifica**

Incremento della superficie vitata.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 10: SOTTOMISURA 4.2 - OPERAZIONE A) - FA 3A - INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI REALIZZATI DA IMPRESE AGROALIMENTARI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica al paragrafo 8.2.4.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" è consistita nell'adeguamento della parte relativa alla demarcazione tra PSR ed OCM vino indicata al capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità", in cui sono riportate anche le motivazioni che hanno determinato la definizione della proposta di modifica.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità**

1. L'impresa richiedente non deve essere inclusa tra le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

2. vi è obbligo di destinazione d'uso degli investimenti per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
3. sono fissati i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013:
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P. o che svolgono esse stesse ruolo di O.P. del settore ortofrutta, non vengono finanziati con la presente operazione investimenti che abbiano un costo totale inferiore a € 450.000 euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali ~~finanziamenti~~ finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B);
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione del settore vitivinicolo non vengono finanziati con la presente operazione investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 che prevede la concessione di un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici, che abbiano un costo totale inferiore a € 2.000.000 di euro per ciascuna domanda di finanziamento, compresi eventuali finanziamenti realizzati in forma integrata con la sottomisura 4.2., Operazione B). Saranno comunque rispettate tutte le linee di demarcazione indicate nel Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo (PNS) PSN di sostegno per il settore vitivinicolo.
  - per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che svolgono ruolo di OP nel settore dell'olio di oliva, non vengono finanziati investimenti con la presente operazione.

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

### **MODIFICA 11: SOTTOMISURA 4.3 - OPERAZIONE A) - FA 2A - VIABILITÀ RURALE E FORESTALE**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.1. "Descrizione del tipo di intervento" viene eliminato il riferimento normativo in quanto il D.L.L. è abrogato anche se l'art. 14 della Legge n. 126/58 lo richiama in relazione alle strade vicinali di uso pubblico.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.3. "Collegamenti con altre normative" la modifica è consistita nell'aggiornamento dei riferimenti normativi sull'adeguamento al codice degli appalti e la correzione al riferimento normativo come al punto precedente.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.4. “Beneficiari” si è provveduto all’aggiornamento dei beneficiari in funzione della Legge n. 168/2017 che ha qualificato, di fatto, le Comunanze agrarie come soggetti con personalità giuridica privata. Si è pertanto aggiornato l’elenco.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.5. “Costi ammissibili” è stato aggiunto un dettaglio all’inciso “esclusione dell’asfaltatura” per contemplare la possibilità di consentire interventi di miglioramento anche con l’utilizzo di asfalto là dove lo stesso è già presente dato che, risultando tecnica comune di intervento anche per questa tipologia di strade, si deve permettere di effettuare interventi che non interrompano la continuità del piano viabile. Per le infrastrutture forestali si è proceduto ad eliminare alcune tipologie di intervento poiché non proprie della viabilità.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.6. “Condizioni di ammissibilità” si è provveduto ad aggiornare e dettagliare ulteriormente la normativa di riferimento.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” sono stati inseriti ulteriori due criteri nella viabilità rurale al fine di valorizzare gli investimenti infrastrutturali in connessione alla dimensione economica delle imprese agricole servite e di porre una più ampia attenzione alle aree D e C3 che sono quelle con maggiori fabbisogni a livello di viabilità rurale.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” le modifiche si sono rese necessarie per rendere coerenti le informazioni con le modifiche precedentemente motivate. Inoltre è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell’approvazione dell’aiuto di stato tramite esenzione o notifica.

Nel paragrafo 8.2.4.3.4.9.2. “Misure di attenuazione” è stato corretto un mero errore materiale.

## **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

### **8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento**

[Omissis...]

Gli interventi interesseranno la viabilità per l’accesso alle superfici agricole e di collegamento alla viabilità pubblica asfaltata. Si tratta di strade vicinali ~~ai sensi del D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446~~ o interpoderali, qualora realizzate dal Consorzio di Bonifica delle Marche, ente pubblico ai sensi della l.r. 13/2013, e ad esso in carico. Le strade vicinali sono di competenza di Consorzi stradali obbligatori, quelle di uso pubblico, e di Consorzi stradali volontari, qualora non soggette a pubblico transito. Si tratta in tutti i casi di strade di competenza degli utenti frontisti stradali (imprese agricole residenti, imprese agricole utilizzatrici dei fondi latitanti e serviti, ecc...) per non meno del 50% delle quote consortili.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 2

### **8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative**

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ~~art. 14 della Legge 12 febbraio 1958 n. 126~~~~D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge 17/4/1925 n. 473)~~, relativo alla costituzione dei Consorzi per le strade vicinali;

- D.g.r. n. 988/1996 – Viabilità forestale;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. ~~163/0650/2016~~ – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto.

Dettaglio modifica 3

#### 8.2.4.3.4.4. Beneficiari

- Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni, e Unioni di Comuni, ~~Comunanze Agrarie, Università agrarie, ASBUC, ecc.~~), anche in forma associata;
- Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- Consorzio di Bonifica;
- Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 126/1958 o volontari ~~costituiti ai sensi del DDL 1446/1918;~~
- Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste per le sole infrastrutture forestali;
- Consorzi Forestali per le sole infrastrutture forestali.

Dettaglio modifica 4

#### 8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto definito dall’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013 ed all’art. 65 del Reg (UE) 1303/13, sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali:

- a. miglioramento, con esclusione dell’asfaltatura qualora non già presente, della percorribilità del piano viabile, tramite adeguata strutturazione del sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, compresa l’eventuale rettifica del tracciato e l’ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari;

[Omissis...]

- e. investimenti per il ripristino della viabilità forestale e la nuova realizzazione, in connessione a progetti di esbosco o di miglioramento forestale, di viabilità di servizio forestale, ~~il ripristino o la realizzazione di altre infrastrutture forestali quali imposti, piazzole di scambio, percorsi per gru a cavo o teleferiche ed altre eventuali opere accessorie necessarie alle attività di gestione e utilizzazione delle superfici forestali.~~

[Omissis...]

Dettaglio modifica 5

#### 8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

La viabilità rurale oggetto degli interventi è riservata a infrastrutture di uso collettivo e a servizio di una pluralità di aziende agricole o di utenti rispondenti alle seguenti tipologie:

- strade interpoderali non classificate ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ex Legge n.126/58) e ss.~~msmm~~. e ii.
- ed a quelle vicinali a servizio di più aziende agricole ~~afferenti ai Consorzi stradali istituiti ai sensi del D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge 17/4/1925 n. 473).~~

Non sono ammissibili gli interventi a carico di viabilità non collegata prevalentemente all'uso agricolo.

La viabilità forestale di nuova realizzazione è ammissibile, limitatamente ai casi di impossibilità di utilizzo della viabilità esistente o del suo recupero, in connessione a progetti di esbosco.

In tutti i casi l'attuazione degli interventi è prevista in applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici, d.lgs ~~163/2006~~50/2016.

Dettaglio modifica 6

#### 8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione **per la viabilità rurale**, saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

A. Al numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura;

~~A.~~B. Alla produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con sede legale servita dall'infrastruttura;

C. Ad interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico~~;~~

~~B.~~D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 7

#### 8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso in conto capitale, l'intensità di aiuto è riportata nella tabella 1. Per investimenti per il settore forestale comunicazione ai sensi del art. 40 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

	Tipo di intervento		
	A - viabilità rurale in zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	A - viabilità rurale in altre zone	B – Infrastrutture forestali
Beneficiario			
Consorzi stradali	80%*	60%	-
Consorzio di Bonifica	80%*	60%	-

Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste e Consorzi forestali	-	-	100%
Altri Enti pubblici non economici (Comuni, <del>e</del> Unioni dei Comuni, <del>Comunanze Agrarie, ecc..</del> ) e enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva	80%*	70%	100%

[Omissis...]

Dettaglio modifica 8

#### 8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Per le azioni di mitigazione dei rischi specifici R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi) e R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ) si rimanda all'analoga sezione a livello di misura. In particolare, in corrispondenza dei più probabili rischi individuati sono attuabili le seguenti azioni di attenuazione:

1. Ragionevolezza dei costi: per i lavori edili a misura presentazione di computo metrico dettagliato in riferimento ai prezzi vigenti - acquisizione e confronto di più offerte nel caso di acquisti di beni (macchinari, attrezzature, impianti e loro componenti, lavori edili non a misura o non compresi dai prezzi, ecc.);

~~2.~~

~~3-2.~~ Controlli: identificazione delle condizioni di ammissibilità e selezione delle domande in relazione a elementi riscontrabili su banche dati certificate. Nell'ambito della procedura di approvazione della spesa sono previsti controlli amministrativi e visita sul luogo sul 100% degli interventi, oltre ai controlli in loco eseguiti ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014.

[Omissis...]

#### Effetti previsti della modifica

Nessun effetto

#### Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

### MODIFICA 12: SOTTOMISURA 4.3 – OPERAZIONE B) – FA 5A – INFRASTRUTTURE IRRIGUE

#### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nel paragrafo 8.2.4.3.5.3. “Collegamenti con altre normative” la modifica è consistita nella correzione di alcuni refusi e aggiornamento normativo per il codice degli appalti e per le disposizione sulla direttiva quadro acqua.

Nel paragrafo 8.2.4.3.5.6. “Condizioni di ammissibilità” è stata inserita una correzione che consente interventi in corpi idrici con stato quantitativo non buono come da art. 46 del Reg. UE 1305/2013 ed elimina incoerenza con il paragrafo 8.2.4.3.5.1. “Descrizione del tipo di intervento” che appunto prevede la tipologia di intervento.

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

### 8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- ~~D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e D.L.L. 1 settembre 1918, n. 1446 (convertito in legge 17/4/1925 n. 473) Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA);~~
- ~~D.g.r. n. 988/1996 – Viabilità forestale~~ D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 e D. G. R. n. 723 del 26/06/2017 in relazione all’attuazione del D.M. (MIPAAF) del 31/07/2015;
- D.lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale;
- D.lgs n. ~~163/06~~ 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- Legge regionale n 13/2013 – Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto.

Dettaglio modifica 2

### 8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi irrigui per la riduzione del consumo idrico, sono ammissibili quali infrastrutture ad uso collettivo, a servizio di una pluralità di aziende agricole.

La regione Marche rientra nel distretto idrografico dell’Appennino centrale e nel distretto idrografico dell’Appennino settentrionale. Per tali distretti sono stati approvati, rispettivamente, con DPCM 5 luglio 2013 e DPCM 21 novembre 2013, i relativi piani di gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE.

~~Gli Investimenti non potranno essere realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di “buono”, per motivi inerenti la quantità d’acqua, nel Piano di gestione del distretto idrografico tenendo conto di quanto evidenziato al cap.4.1.1. SWOT.~~

[Omissis...]

verificata mediante una valutazione tecnica ex ante.

Limitatamente ai casi in cui l’intervento, su un impianto esistente, sia previsto su un corpo idrico superficiale risultante, nel Piano di Gestione del Distretto, non buono per motivi quantitativi, potrà essere ammesso a finanziamento solo se sono rispettate le limitazioni del comma 4, 2° capoverso, dell’art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Migliorare l'efficacia di attuazione della sottomisura.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

### **MODIFICA 13: SOTTOMISURA 6.4 – OPERAZIONE A) – FA 2A – SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Tenuto conto della bassissima adesione verificatasi in passato legata alla ridotta redditività degli investimenti in campo sociale ed alle difficoltà gestionali di tali attività, con la modifica al paragrafo 8.2.6.3.3.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” si introduce un aumento dell'intensità di aiuto volta a rendere più appetibile l'adesione a tale misura che, oltre a offrire un'opportunità di diversificazione per le aziende agricole, sostiene lo sviluppo di servizi di conciliazione e/o sollievo alla comunità dei cittadini marchigiani.

#### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

~~Azione 1 (Agriturismo) – Azione 2 (Agricoltura sociale) – Azione 4 (Trasformazione prodotti) – Azione 5 (Punti vendita extra aziendali)~~

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 1.

<b>Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario</b>	<b>Tipologie di investimento</b>		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	<b>45%*</b>	<b>50%*</b>	<b>30%*</b>

Agricoltori in altre zone	35%*	40%*	30%*
---------------------------	------	------	------

\* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab.1 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

**Azione 2 (Agricoltura sociale)**

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 2.

<b><u>Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario</u></b>	<b><u>Tipologie di investimento</u></b>		
	<u>Investimenti immobiliari e spese generali per l'intero investimento</u>	<u>Investimenti immobiliari realizzati con tecniche di edilizia sostenibile</u>	<u>Arredi ed attrezzature/dotazioni</u>
<u>Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13</u>	<b><u>55%*</u></b>	<b><u>60%*</u></b>	<b><u>30%*</u></b>
<u>Agricoltori in altre zone</u>	<b><u>45%*</u></b>	<b><u>50%*</u></b>	<b><u>30%*</u></b>

\* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab. 2 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

[Omissis...]

**Effetti previsti della modifica**

Sviluppo dell'agricoltura sociale.

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

**Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 14: SOTTOMISURA 7.2 OPERAZIONE A) – FA 6A – RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI, CREAZIONE DI MICRO RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica al paragrafo 8.2.7.3.2.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” è consistita nell’inserimento e integrazione di alcuni dettagli funzionali all’attuazione degli interventi previsti.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- Qualità del progetto in relazione alla coerenza dell’intervento con i fabbisogni individuati e ~~le relative strategie delle Aree Interne~~ con la strategia dell’area interna di riferimento;
- Progetti realizzati in Comuni a minore densità abitativa;
- Investimenti integrativi di interventi FESR;
- Investimenti realizzati nelle aree ~~D<sub>1</sub>~~ e C3 e C2.

### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di migliorare l’applicabilità dei criteri stessi che risulta funzionale all’attuazione della sottomisura.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 15: SOTTOMISURA 7.4 OPERAZIONE A) – FA 6A – INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DI SERVIZI LOCALI DI BASE E INFRASTRUTTURE**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

E’ stata valutata l’opportunità di inserire una nuova tipologia d’intervento relativa alla creazione o adeguamento di elisuperfici da realizzare nell’ambito delle aree LEADER ed a cura di beneficiari pubblici per le necessità delle popolazioni presenti in detto territorio.

La realizzazione di ulteriori sedi di elisoccorso consentirà agli abitanti delle zone con collegamenti più difficoltosi di accedere alla medicalizzazione precoce ed alla successiva ospedalizzazione in presidi sanitari più appropriati di quelli presenti nelle vicinanze.

Per tali finalità le nuove superfici, e quelle già presenti, dovranno risultare adeguate al servizio di volo notturno o con condizioni di scarsa visibilità per condizioni meteorologiche avverse.

Il funzionamento H24 potrà consentire l'utilizzo del servizio di elisoccorso anche per gli interventi e le operazioni di protezione civile, con evidenti benefici sia in termini di efficacia che di efficienza.

Con l'occasione vengono specificati i costi ammissibili inerenti l'intervento alla lettera c) e sono stati adeguati anche i criteri della misura, i quali - per errore materiale - riportavano l'indicazione di "raggruppamenti di Comuni", mentre l'indicazione corretta è "Comuni con minore densità abitativa" e "Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi", rimanendo l'aggregazione come scelta delle amministrazioni nel gestire i diversi fattori di ottimizzazione. Inoltre la modifica ai criteri di selezione è consistita nell'inserimento e integrazione di alcuni dettagli funzionali all'attuazione degli interventi previsti.

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica 1

### 8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili ai sensi della presente sottomisura i seguenti investimenti (FA 6B):

[Omissis...]

- e. erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico;
- f. realizzazione di elisuperfici destinate a servizi sanitari e/o di protezione civile.

Dettaglio modifica 2

### 8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la normativa nazionale sull'edilizia pubblica e con la normativa europea e nazionale sui lavori pubblici e sull'acquisizione di beni e servizi.

Dettaglio modifica 3

### 8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti materiali:

[Omissis...]

c) – strutture da destinare alle attività culturali e ricreative

Sono ammessi i costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto c) quali, ad esempio:

- realizzazione, ristrutturazione, recupero, allestimento di palestre, piscine e altre strutture sportive di uso pubblico e relative attrezzature;
- ristrutturazione, recupero, allestimento di auditorium, biblioteche, spazi per mostre e rappresentazioni teatrali, ecc.

[Omissis...]

f) – realizzazione di elisuperfici

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie per gli interventi di cui al punto f):

• lavori di realizzazione o di adeguamento di elisuperfici e relativi impianti ed allestimenti finalizzati a rendere operativo anche il servizio di volo notturno H24.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità**

a. La misura, tranne l'intervento di cui al punto f), è attivata nelle “aree interne” nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro, sottoscritti per tali aree rurali;

b. L’infrastruttura oggetto di aiuto deve essere classificata di “piccola scala”;

c. La misura di cui al punto f) è realizzata in area LEADER e soltanto nei Comuni individuati dalla rete regionale di elisuperfici (REM).

Ai fini dell’ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica 5

#### **8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- ~~raggruppamenti di~~ Comuni con minore densità abitativa;
- ~~raggruppamento di~~ Comuni con minore dotazione di infrastrutture e servizi;
- investimenti realizzati nelle aree D<sub>1</sub> e C3 e C2;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell’intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell’area interna di riferimento ~~le relative strategie delle Aree Interne~~;
- investimenti finalizzati alla erogazione di servizi alla persona.

Dettaglio modifica 6

#### **8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del:

- 80% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera a), e b);
- 70 % del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera c), d) ed e);
- 100% del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera f).

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Ampliamento dei servizi resi disponibili alla popolazione delle aree rurali. La modifica ai criteri di selezione consente di migliorarne l’applicabilità che risulta funzionale all’attuazione della sottomisura.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 16: SOTTOMISURA 7.5 OPERAZIONE A) – FA 6A – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE RICREAZIONALI PER USO PUBBLICO, INFORMAZIONI TURISTICHE, INFRASTRUTTURE**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

La modifica al paragrafo 8.2.7.3.6.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” è consistita nell’inserimento e integrazione di alcuni dettagli funzionali all’attuazione degli interventi previsti. Inoltre, anche in analogia con le altre sottomisure, è stato inserito un criterio relativo alle aree rurali.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell’intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell’area interna di riferimento~~le relative strategie delle "aree interne"~~;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- Investimenti realizzati nelle aree D, C3 e C2.

### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consente di migliorare l’applicabilità dei criteri stessi che risulta funzionale all’attuazione della sottomisura.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 17: SOTTOMISURA 7.6 – OPERAZIONE A) – FA 6A – INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Nel paragrafo 8.2.7.3.7.1. “Descrizione del tipo di intervento” per mero errore materiale non era stato riportato il tipo di intervento relativo agli ecomusei che era già previsto nel paragrafo 8.2.7.3.7.5. “Costi ammissibili”. Inoltre è stato meglio specificato il contenuto dell’intervento al punto c).

Nel paragrafo 8.2.7.3.7.5. “Costi ammissibili” sono stati meglio precisati i costi per renderli più coerenti con le tipologie di intervento previste.

La modifica ai criteri di selezione è consistita nell’inserimento e integrazione di alcuni dettagli funzionali all’attuazione degli interventi previsti.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento**

[Omissis...]

c. interventi di ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla -L.R. n. 2/2010, ai fini ~~della valorizzazione dello sviluppo~~ della rete escursionistica della Regione Marche, ~~in aree rurali di pregio naturalistico~~;

d. attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici dei beni culturali che delle aree protette che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offerti;

e. interventi per la creazione di ecomusei.

Dettaglio modifica 2

#### **8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili**

Sono ammessi i seguenti costi sostenuti dalle amministrazioni beneficiarie:

- studio di fattibilità di nuovi percorsi relativi ai tematismi di cui al punto a) della tipologia d’intervento. La spesa per lo studio di nuovi percorsi non può rappresentare più del 20% del costo degli interventi per la realizzazione degli investimenti;
- lavori necessari alla realizzazione di percorsi ~~di cui al punto precedente~~ tracciati, compresa la relativa segnaletica;
- interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. Sono finanziabili impianti, allestimenti ed attrezzature, nonché eventuali aree verdi di pertinenza strettamente necessari alla valorizzazione del patrimonio stesso;

[Omissis...]

Dettaglio modifica 3

#### **8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I principali criteri di selezione faranno riferimento a:

- interventi localizzati nelle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- qualità del progetto in relazione alla coerenza dell’intervento con i fabbisogni individuati e con la strategia dell’area interna di riferimento~~le relative strategie delle “aree interne”~~;
- investimenti realizzati in aree protette o aree Natura 2000;
- Investimenti realizzati nelle aree ~~D<sub>2</sub>~~ e C3 e C2.

### **Effetti previsti della modifica**

La modifica ai criteri di selezione consente di migliorarne l’applicabilità che risulta funzionale all’attuazione della sottomisura.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l’Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 17: SOTTOMISURA 8.1 – OPERAZIONE A) – FA 5E – IMBOSCHIMENTI DI SUPERFICI AGRICOLE**

Nel paragrafo 8.2.8.3.1.5. “Costi ammissibili” è stato introdotto tra le spese ammissibili il costo aggiuntivo relativo alla micorizzazione delle piante solo in presenza della certificazione delle stesse al fine appunto di sostenere la certificazione.

Nel paragrafo 8.2.8.3.1.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è stata introdotta una specifica in merito al premio annuale per il mancato reddito agricolo nel caso di impianti con specie micorizzate. In particolare, tenuto conto della possibilità di entrata in produzione dell’impianto dal sesto anno in poi, si prevede una riduzione del 20% del suddetto premio a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell’impianto.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili**

[Omissis...]

##### 1. Costi di impianto

- Spese di acquisto del materiale di propagazione compreso il costo aggiuntivo relativo alla micorizzazione delle piante nel caso di impianti per la produzione di tartufi;
- Spese per l’impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a dimora delle piante quali: preparazione del terreno oggetto di forestazione (scarificazione, aratura, vangatura, lavorazione, affinamento, scavo scoline), squadro, analisi del terreno, protezione del terreno (pacciamatura) pali tutori e fertilizzazione terreno. Sono escluse le eventuali spese per il risarcimento delle fallanze in quanto a carico dei costi di manutenzione;

- Spese per la protezione dell'impianto effettuata sia individualmente o attraverso la recinzione dell'area di imboscamento);
- Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi materiali sostenuti (progettazione e direzione lavori, rilievi GPS e informazione). Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

~~Non viene riconosciuto il costo aggiuntivo per l'acquisto delle piante micorrizzate, ma unicamente il costo delle piante forestali.~~

[Omissis...]

Dettaglio modifica 2

### **8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

[Omissis...]

#### Premio annuale di manutenzione e per il mancato reddito

È concesso un premio annuale ad ettaro imboscato per un periodo di 10 anni per il mancato reddito agricolo e un premio annuale ad ettaro imboscato per un periodo di 5 anni a copertura dei costi di manutenzione.

L'importo per i costi di manutenzione è differenziato in funzione delle tipologie di investimento ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni.

L'importo inteso a compensare le perdite di reddito è determinato tenendo conto dei valori economici della mancata produzione e del differenziale dei costi di coltivazione.

In caso di utilizzo di specie micorrizzate, il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal sesto anno dalla realizzazione dell'impianto, è ridotto del 20%; la riduzione del 20% a partire dal sesto anno rappresenta un livello plausibile rispetto ai maggiori redditi ricavabili da piante micorrizzate.

Gli importi per la tipologia di impianto, relativi alla perdita di reddito ed alla manutenzione sono riportati nelle tabelle seguenti (tabella 2 § 8.2.8.3.1.8. e tabella 3 § 8.2.8.3.1.8.).

Il premio relativo al mancato reddito non verrà erogato sulle superfici oggetto di imboscamento che verranno individuate dal beneficiario come aree EFA per soddisfare il requisito di cui all'art. 46 del Reg. 1307/2013.

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 19: SOTTOMISURA 8.3 – OPERAZIONE A) – FA 5E – PREVENZ. DANNI A FORESTE CAUSATI DA INCENDI, CALAMITÀ NAT. E ALTRI EVENTI CATASTROFICI**

Le modifiche ai paragrafi 8.2.8.3.3.1. “Descrizione del tipo di intervento”, 8.2.8.3.3.3. “Collegamenti con altre normative”, 8.2.8.3.3.6. “Condizioni di ammissibilità”, 8.2.8.3.3.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” consistono nell’inserimento di alcune specifiche in considerazione del fatto che non era corretto riferirsi al solo PAI regionale perché nella Regione Marche oltre al PAI regionale abbiamo una piccola porzione nella parte Nord della Provincia di PU che ricade nell’ambito del PAI dell’ex Autorità di Bacino Interregionale del Marecchia-Conca, una parte nel Sud delle Marche che ricade nell’ambito del PAI dell’ex Autorità di Bacino interregionale del Tronto, i Comuni di Visso, Ussita e Castel S. Angelo sul Nera nell’ambito del PAI dell’ex Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere. Inoltre sono state aggiornate le normative di riferimento.

Nel paragrafo 8.2.8.3.3.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” la modifica è consistita nell’inserimento del dettaglio dell’aiuto di stato specifico per la sottomisura 8.3 Azione 2.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento**

[Omissis...]

#### **Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico**

- a. Investimenti una tantum per interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale (PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali) nelle aree individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

[Omissis...]

Dettaglio modifica 2

#### **8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative**

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 di esenzione degli aiuti di stato del settore agricolo e forestale (ABER);

- L.R. n. 6 del 23 febbraio 2005 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni;
- L.R. n. 18 del 1° luglio 2008 “Norme in materia di Comunità montane”;
- L.R. n. 35 del 11 novembre 2013 “Norme in materia di Unioni montane”;
- DACR n. 116 del 21 gennaio 2004 “Piano di assetto idrogeologico (PAI)” della Regione Marche;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Tronto n. 3 del 7 giugno 2007 e s.m.;
- PAI di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca n. 2 del 30 marzo 2004 e s.m.;
- PAI di cui al D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e s.m. di approvazione di quello dell’Autorità di Bacino nazionale del Fiume Tevere;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Programma Quadro per il Settore forestale (PQSF);
- D.Lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
- Piano forestale Regionale (PFR) D.A. 114/2009;
- DGR 2585/2001 Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (PMPF);
- ~~DGR n. 1462/2002 e s.m., Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.~~
- DGR n. 792 del 10/07/2017 “Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – 2017 - 2019” DGR n. 662/2008, “Reg. (CE) n. 1698/2005. L. n. 353/2000. L.R. n. 6/2005. Integrazione del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi adottato con D.G.R. n. 1462/2001; classificazione delle aree ad alto e medio rischio di incendio boschivo”;
- DGR n. 988/1996, “Reg. CEE 2081/93, misura 1.2.2 - miglioramento patrimonio forestale, intervento 1, protezione e sviluppo del patrimonio forestale, azione 2, studi e ricerche-disciplinare tipo per la redazione di piani di gestione del patrimonio agricolo forestale.”;

[Omissis...]

Dettaglio modifica 3

### 8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

#### Azione 1 – Investimenti destinati a ridurre il rischio di incendi boschivi

[Omissis...]

3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale (D.A. n. 114/2009) ed il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (DGR n. 1462/2002792/2017 e successive modifiche);
4. Gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi di cui all’azione 1, ad esclusione di quelli sulla viabilità di servizio forestale ad uso antincendio, devono essere conformi alle previsioni dei Piani di gestione forestale o di uno strumento equivalente come sopra indicati;

[Omissis...]

### Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

[Omissis...]

3. Gli interventi sono attuati in coerenza con il Piano Forestale regionale;
4. Gli interventi collegati alla prevenzione del rischio idrogeologico devono essere coerenti con le previsioni ed indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od interessare aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;

[Omissis...]

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

[Omissis...]

### Azione 2 – Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico

- estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche~~estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI, D.A.C.R. n. 116/2004 e ss.mm. e ii.);~~
- grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione Marche~~grado di pericolosità del PAI (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) dell'area di intervento;~~
- presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione);
- comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni.

[Omissis...]

Dettaglio modifica 5

#### **8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

### Azione 1, Azione 2 ed Azione 3

L'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di investimenti selvicolturali è prevista la detrazione, dal contributo calcolato, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale dei lavori pubblici.

Per le azioni, gli importi e le aliquote di sostegno si applicano il regime-regimi di aiuto in esenzione SA 44573 e SA 50112 ai sensi del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 20: SOTTOMISURA 16.9 – OPERAZIONE A) – FA 2A – DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE PER SERVIZI RIVOLTI A FASCE DEBOLI E CATEGORIE SVANTAGGIATE**

In merito ai paragrafi 8.2.16.3.9.1. “Descrizione del tipo di intervento”, 8.2.16.3.9.4. “Beneficiari”, 8.2.16.3.9.5. “Costi ammissibili”, 8.2.16.3.9.6. “Condizioni di ammissibilità” e 8.2.16.3.9.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” le modifiche si sono rese necessarie per introdurre:

- elementi di semplificazione delle procedure che potrebbero garantire una maggiore appetibilità per partecipare ai bandi;
- un maggior dettaglio e una più attenta organizzazione della “forma associata” per competenze ed impegni di ogni singolo componente;
- altri soggetti titolati a partecipare alla “forma associata”.

Nel paragrafo 8.2.16.3.9.3. “Collegamenti con altre normative” si è reso necessario apportare i dovuti aggiornamenti normativi intervenuti nel tempo.

Nel paragrafo 8.2.16.3.9.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” trattandosi di interventi per promuovere servizi in campo sociale alla comunità marchigiana riconducibili all'attività di Agricoltura Sociale nella fase di studio e progettazione per arrivare successivamente alla loro attuazione, l'aumento dell'intensità di aiuto consente di rendere più probabile il raggiungimento degli obiettivi individuati.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.16.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento**

[Omissis...]

Rapporti di cooperazione cui partecipano oltre gli agricoltori – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzioni pubbliche e private ~~-competenti-ete~~.

[Omissis...]

L'intervento è complementare all'attivazione di altre tipologie di intervento/azione con una combinazione o integrazione di Misure (6.4 A/6.4 B) coerenti con la finalità di sviluppo e diffusione dell'Agricoltura Sociale.

Dettaglio modifica 2

#### 8.2.16.3.9.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con la seguente normativa:

- Normativa dell'Unione Europea;
- Art. 2135 ee Articolo 2135 Codice Civile "Imprenditore agricolo";
- Legge Regionale n. 21/2011;
- Legge n. 141/2015;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione "Modello di Agrinido di Qualità" della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del "Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale della Regione Marche".

Dettaglio modifica 3

#### 8.2.16.3.9.4. Beneficiari

~~Il beneficiario del sostegno è la forma associata, qualora dotata di personalità giuridica e responsabilità patrimoniale proprie e/o dei suoi componenti, nei casi in cui l'atto costitutivo della forma associata preveda una responsabilità patrimoniale suddivisa tra i componenti, che deve risultare in possesso di una convenzione poliennale con un ente pubblico per la fornitura di un servizio sociale e/o assistenziale alla comunità, costituita da almeno due soggetti dotati di personalità giuridica: gli agricoltori singoli o associati – i professionisti (animatori/educatori etc.) – le cooperative sociali – le imprese sociali – le associazioni di promozione sociale – le onlus – le istituzioni pubbliche e private competenti. Almeno uno dei soggetti associati deve essere un'impresa agricola singola o associata iscritta nell'Elenco degli Operatori di Agricoltura Sociale.~~

~~La Forma associata deve costituirsi secondo una delle seguenti forme associative: associazione temporanea di scopo, associazione temporanea di impresa, contratti di rete, consorzi, cooperative e deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione puntuale delle responsabilità nella gestione dell'aiuto ricevuto.~~

~~La Forma associata deve, inoltre, assicurare trasparenza nel processo di aggregazione ed assenza di conflitto di interesse.~~

~~è formata da almeno due soggetti con personalità giuridica, che deve costituirsi mediante modalità amministrativo-gestionali, possibilmente semplici e leggere, quali ad esempio associazioni temporanee di scopo (ATS).~~

~~Almeno uno dei soggetti componenti la forma associata deve essere un'impresa agricola.~~

~~Nei casi in cui l'atto costitutivo della forma associata preveda una responsabilità patrimoniale suddivisa tra i componenti, i medesimi risultano i beneficiari del sostegno per le spese effettivamente sostenute e pagate per lo svolgimento delle attività da essi realizzate secondo le previsioni del progetto di cooperazione.~~

~~Pertanto, in questo caso, i beneficiari del sostegno sono le imprese e le loro associazioni, i professionisti coinvolti per specifiche competenze, le fondazioni, gli Enti di ricerca, gli organismi di formazione e di consulenza, gli enti capofila dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", funzionali allo svolgimento del progetto.~~

Qualora il progetto di cooperazione preveda anche l'attivazione di altre Misure/Interventi, il soggetto beneficiario del relativo sostegno deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Misura/Intervento.

Dettaglio modifica 4

#### **8.2.16.3.9.5. Costi ammissibili**

[Omissis...]

d. Costi per le attività di divulgazione;

e. Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale;

d.f. Spese generali.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della Forma associata, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione svolta dai beneficiari e le spese di investimento. Queste ultime possono essere sostenute nell'ambito di un progetto integrato con l'attivazione della Misura 6.4A Azione 2 e 6.4B Azione 2 nel rispetto delle percentuali di aiuto previste per tale misura.

Dettaglio modifica 5

#### **8.2.16.3.9.6. Condizioni di ammissibilità**

La verifica di ammissibilità effettuata da una apposita Commissione regionale, composta da funzionari regionali ed, eventualmente, integrata da esperti esterni alla struttura nelle materie relative ai servizi che si intendono fornire con il progetto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Presentazione di un progetto di cooperazione contenente oltre agli obiettivi, il dettaglio delle attività previste, le tempistiche di svolgimento, ~~e~~ i soggetti coinvolti, la quantificazione del budget complessivo necessario e la sua ripartizione tra le diverse attività e tra i diversi partner;
- L'attività della forma associata deve coinvolgere le imprese operanti sul territorio regionale della Regione Marche od almeno avere la sede operativa nelle Marche e può essere parte di un progetto più ampio a valenza interregionale o comunitaria;
- Le attività di Agricoltura Sociale devono rientrare tra quelle previste dalla Legge Regionale n. 21/2011 ed essere svolte presso una o più aziende il cui titolare sia iscritto all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale.

- ~~• La forma associata deve dotarsi di un regolamento interno che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto. La medesima assicura massima trasparenza nel processo di aggregazione e assenza di conflitto di interessi;~~
- ~~• Possesso da parte dell'impresa agricola dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti.~~

Raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione.

Dettaglio modifica 6

### 8.2.16.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

[Omissis...]

- ~~• caratteristiche territoriali ove vengono proposti gli interventi valutando le aree con problemi di sviluppo e intermedie, periurbane, aree protette, rete natura 2000 — localizzazione dell'intervento/interventi;~~
- maggiore propensione all'inclusione sociale dei soggetti disabili e/o svantaggiati;
- ~~propensione alla~~ creazione di nuove opportunità occupazionali occupazione;
- ~~della complessità completezza~~ in termini quantitativi e qualitativi della composizione della forma associata;
- ~~della maggiore presenza di aziende condotte attraverso regimi di qualità regolamentati — aziende certificate (bio — QM);~~
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (specifici criteri per servizio proposto);
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido longevità attiva etc.);
- valutazione economica iniziativa.

Dettaglio modifica 7

### 8.2.16.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La spesa massima ammissibile per realizzazione dei progetti viene stabilita con specifiche Disposizioni Attuative e sarà definita in relazione alle diverse tipologie di progetto.

L'aliquota di sostegno è ~~al massimo~~ pari al ~~1-80~~100% della spesa ammissibile.

~~Per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico l'aliquota di sostegno è al 90% della spesa ammissibile.~~

Per gli interventi che non ricadono nel settore agricolo si applicano le pertinenti condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali, punto 3.10. ~~Gli aiuti possono essere concessi anche nell'ambito del regime DE MINIMIS di cui al Reg. UE 1407/2013.~~

Per le attività svolte dai soggetti imprenditoriali l'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

### Effetti previsti della modifica

Nessun effetto

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 21: M19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER – (SLTP – SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) [ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013]**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Nel paragrafo 8.2.17.2 “Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali”, ai fini di una maggiore flessibilità operativa, viene reso possibile, e non più obbligatorio, non assegnare ai GAL nell'immediato il 10% delle risorse loro assegnate per la costituzione di una riserva di efficacia a livello regionale.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica

#### **8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

[Omissis...]

Il 6% delle risorse assegnate, costituisce una riserva di efficacia ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 1303/2013. Per tale ragione il 10% delle risorse può non essere ~~viene~~ immediatamente assegnato ai GAL, ma ~~viene costituire utilizzato quale~~ riserva di efficacia a livello regionale da riassegnare in ambito Leader, successivamente alla data del 31 dicembre 2018.

[Omissis...]

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 22: SOTTOMISURA 19.3 – AZIONE A) – FA 6B – PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEI GAL**

Nel paragrafo 8.2.17.3.3.3. “Collegamenti con altre normative” è stato eliminato il riferimento al Reg. (UE) n. 1305/2013 in quanto non rappresenta “Altra normativa”.

Nei paragrafi 8.2.17.3.3.4. “Beneficiari” e 8.2.17.3.3.6. “Condizioni di ammissibilità” sono state inserite delle specifiche finalizzate all’attuazione della sottomisura tenuto conto anche del Vademecum “L’attuazione della cooperazione LEADER nella programmazione 2014-2020” redatto dalla Rete Rurale Nazionale (febbraio 2017).

Nel paragrafo 8.2.17.3.3.5. “Costi ammissibili” sono state specificate con un maggior grado di dettaglio la spese ammissibili secondo quanto previsto dalla linee guida sull’ammissibilità delle spese (Documento MIPAAF del 11/02/2016).

Nel paragrafo 8.2.17.3.3.7. “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” sono stati modificati i criteri al fine di garantire una selezione di progetti di maggior valenza e una più agevole verificabilità e controllabilità degli stessi.

Nel paragrafo 8.2.17.3.3.8. “Importi e aliquote di sostegno (applicabili)” è stata inserita una specifica in merito al tasso di aiuto concesso.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

#### **8.2.17.3.3.3. Collegamenti con altre normative**

La misura è attuata in coerenza con le ~~regole~~ generali del FEASR e le regole di ammissibilità delle spese di cui agli articoli da 65 a 70 del Reg. 1303/2013 ~~ed agli articoli 45, 60, 61, 62 e 63 del Reg. CE 1305/2013.~~

Dettaglio modifica 2

#### **8.2.17.3.3.4. Beneficiari**

~~GAL, Attori locali~~ selezionati per l’attuazione dei Piani di Sviluppo Locale nella Regione Marche.

Il progetto può prevedere partner che partecipano dando il loro contributo sia in termini finanziari che operativi.

Dettaglio modifica 3

#### **8.2.17.3.3.5. Costi ammissibili**

~~In base a quanto indicato nell’Accordo di partenariato sarà definita a livello nazionale una lista delle spese ammissibili relativa alla cooperazione interterritoriale e transnazionale.~~

~~Di conseguenza l’elenco dettagliato delle spese ammissibili ai sensi della presente sottomisura sarà definito in conformità al documento nazionale.~~

Sono eleggibili le spese riferite alla preparazione e implementazione dei progetti.

1. A titolo orientativo le spese Spese ammissibili di pre-sviluppo del progetto che a titolo esemplificativo riguarderanno:

- spese ~~di~~ relative alla ricerca partner, inclusi viaggi, trasporti locali, vitto e alloggio del personale impiegato;

- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetti .....)
- spese relative alla comunicazione ed informazione, compresi traduzione ed interpretariato, **traduzione testi**, azioni di sensibilizzazione, ed informazione dei territori ed altre attività inerenti;
- spese relative all'organizzazione di riunioni ed incontri (affitto locali, noleggio attrezzature, catering, **interpretariato e traduzione** ed altre attività connesse);
- spese generali relative all'organizzazione ed al coordinamento delle attività di progettazione e animazione.
- ~~spese per la realizzazione di studi di fattibilità, acquisizione di consulenze, ed altre attività inerenti il progetto di cooperazione ammesso~~

2. Spese relative all'attuazione del progetto di cooperazione: Per i costi relativi ai **progetti di cooperazione** si farà riferimento alle spese ammesse per le tipologie di intervento individuate dai GAL e valutate positivamente in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale per quanto riguarda la coerenza con le strategie dei PSL.

- per gli interventi che ricadono nelle singole misure dei PSL, si rimanda alle tipologie di spese ammissibili individuate nelle relative schede di misura; laddove tali interventi non siano presenti nei PSL si rimanda alle tipologie di spesa individuate nelle relative schede di misura del PSR.
- Inoltre in relazione alla specificità delle azioni di cooperazione è possibile individuare le seguenti categorie di spesa:
  - spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
  - spese relative a riunioni ed incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature;
  - spese per servizi di interpretariato e traduzioni.

Dettaglio modifica 4

### 8.2.17.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

#### La cooperazione:

- deve prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati nel territorio nazionale, cooperazione interterritoriale o in Stati differenti (anche extra UE), cooperazione transnazionale;
- deve individuare un GAL capofila;
- deve essere coerente con le strategie del PSL;
- deve prevedere la realizzazione di un progetto comune concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili, una ricaduta sul territorio ed un valore aggiunto nell'ambito della strategia locale.

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, nell'ambito dei progetti di cooperazione, le condizioni di ammissibilità sono quelle previste nell'ambito delle misure dei PSL o analoghe a quelle del PSR per le misure non previste nei relativi PSL saranno valutate in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale per quanto riguarda la coerenza con le strategie dei PSL e con le priorità individuate per il CLLD nell'Accordo di Partenariato e nel Reg. FEASR. I progetti potranno essere presentati durante l'intero periodo di programmazione in ogni momento a partire dalla data indicata dall'ADG per l'inoltro dei progetti stessi, in base al sistema cosiddetto "a sportello permanente" e saranno valutati dall'Autorità di Gestione. Il progetto

~~di cooperazione deve riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati misurabili; deve essere indicata la ricaduta sul territorio ed il valore aggiunto nell'ambito della SSL.~~

Dettaglio modifica 5

#### **8.2.17.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I criteri saranno proposti dall'AdG al Comitato di sorveglianza e saranno basati sui seguenti elementi:·

- coerenza del progetto con le scelte strategiche effettuate dal GAL;
- ~~valore aggiunto apportato dal progetto di cooperazione alle SSL~~qualità progettuale;
- ~~misurabilità e durata degli effetti del progetto~~qualità del partenariato;
- progetti che prevedono la messa in rete della attività di valorizzazione e promozione territoriale effettuate da tutti i Gruppi di Azione Locale (GAL) della Regione Marche.

Ai fini dell'ammissibilità degli investimenti deve essere raggiunto un punteggio minimo sulla base di specifici criteri di selezione.

Dettaglio modifica 6

#### **8.2.17.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)**

Il contributo pubblico per le spese afferenti alla fase di pre-sviluppo e di gestione del progetto di cooperazione è pari al 100% della spesa ammessa.

Nel caso di progetti di cooperazione contenenti interventi già previsti nell'ambito del PSL o analoghi a quelli del PSR qualora non previsti nei relativi PSL, si farà riferimento agli stessi tassi di aiuto ed ai massimali ivi stabiliti.

[Omissis...]

#### **Effetti previsti della modifica**

La modifica consentirà l'avvio della misura in coerenza con le linee guida nazionali e comunitarie nel frattempo approvate.

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

### **MODIFICA 23: CAPITOLO 10. PIANO DI FINANZIAMENTO**

#### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Le modifiche al piano finanziario sono emerse dalla necessità di dare risposte in termini di maggiore attenzione ai servizi alla popolazione nell'ambito delle aree LEADER che manifestano collegamenti più difficoltosi per l'accesso ai servizi di medicalizzazione precoce ed alla successiva ospedalizzazione in presidi

sanitari più appropriati di quelli presenti nelle vicinanze, andando a finanziare la realizzazione di elisuperfici destinate anche a servizi di protezione civile.

Le operazioni di cui sopra potranno essere attuate nell'ambito della sottomisura 7.4 per la quale sarà necessario integrare la dotazione finanziaria, compensata da una corrispondente riduzione della sottomisura 4.3, il cui raggiungimento degli obiettivi non viene pregiudicato considerando che la riduzione è percentualmente limitata. Nelle due tabelle riepilogative di seguito riportate si evidenziano le modifiche finanziarie per sottomisura e per focus area.

		SPESA PUBBLICA			FEASR		
SM	Sottomisura	TOTALE versione 4.1 PSR	IPOTESI VARIAZIONE aprile 2018	TOTALE con modifica aprile 2018	TOTALE versione 4.1 PSR	IPOTESI VARIAZIONE aprile 2018	TOTALE con modifica aprile 2018
4.3.	Sostegno agli investimenti nelle infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	32.000.000	- 1.000.000,00	31.000.000	13.798.400	- 431.200,00	13.367.200
7.4.	Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura e le infrastrutture connesse	500.000	1.000.000,00	1.500.000	215.600	431.200,00	646.800
<b>TOTALE ALTRE MISURE NON INTERESSATE DA RIPROGRAMMAZIONE FINANZIARIA</b>		664.712.430	-	664.712.430	286.624.000	-	286.624.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>697.212.430</b>	<b>-</b>	<b>697.212.430</b>	<b>300.638.000</b>	<b>-</b>	<b>300.638.000</b>

	SPESA PUBBLICA			QUOTA FEASR		
Focus Area	TOTALE versione 4.1 PSR	IPOTESI VARIAZIONE aprile 2018	TOTALE con modifica aprile 2018	TOTALE versione 4.1 PSR	IPOTESI VARIAZIONE aprile 2018	TOTALE con modifica aprile 2018
2.A	189.675.000	1.000.000	188.675.000	81.787.860	431.200	81.356.660
2.B	22.000.000		22.000.000	9.486.400		9.486.400
3.A	77.025.928	-	77.025.928	33.213.580	-	33.213.580
3.B	17.000.000		17.000.000	7.330.400		7.330.400
4.A	91.200.000		91.200.000	39.325.440		39.325.440
4.B	116.000.000		116.000.000	50.019.200		50.019.200

4.C	16.701.503		16.701.503	7.201.688		7.201.688
5.A	3.000.000		3.000.000	1.293.600		1.293.600
5.B	3.400.000		3.400.000	1.466.080		1.466.080
5.C	8.000.000		8.000.000	3.449.600		3.449.600
5.D	-		-	-		-
5.E	28.600.000		28.600.000	12.332.320		12.332.320
6.A	12.050.000	1.000.000	13.050.000	5.195.960	431.200	5.627.160
6.B	75.560.000		75.560.000	32.581.472		32.581.472
6.C	22.000.000		22.000.000	9.486.400		9.486.400
A.T	15.000.000		15.000.000	6.468.000		6.468.000
<b>TOTAL E</b>	<b>697.212.430</b>	<b>-</b>	<b>697.212.430</b>	<b>300.638.000</b>	<b>-</b>	<b>300.638.000</b>

## Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

### 10.1 Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.1.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n.	Main	43.12%					54.126.380,00 53.695.180,00 (2A)

1305/2013 - Altre regioni							8.882.720,00 (3A)	
							2.587.200,00 (P4)	
							1.293.600,00 (5A)	
							1.466.080,00 (5B)	
Total							0,00	68.355.980,00 <b>67.924.780,00</b>

#### 10.1.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2020 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione 2014-2020 (%)	Aliquota applicabile agli strumenti finanziari sotto responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2020 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR 2014-2020 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2020 (in EUR)	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					733.040,00 (P4)	
							2.285.360,00	
							<b>2.716.560,00</b>	
							(6A)	
							9.486.400,00 (6C)	
Total							0,00	12.504.800,00 <b>12.936.000,00</b>

#### Effetti previsti della modifica

Migliore rispondenza del programma alle esigenze emerse in fase applicativa.

#### Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica ha effetti diretti sugli indicatori come descritto nella modifica relativa al piano degli indicatori.

#### Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## MODIFICA 24: CAPITOLO 11. PIANO DI INDICATORI

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

A seguito delle modifiche al piano finanziario si registra un lieve incremento dell'ammontare dell'importo di spesa pubblica previsto per la sottomisura 7.4 (F.A. 6A), compensato da una corrispondente riduzione della sottomisura 4.3 (F.A. 2A). Ciò si riflette in una corrispondente variazione degli indicatori finanziari delle Focus Area e delle misure interessate da tali variazioni. Inoltre si è proceduto ad una modifica dei pertinenti indicatori fisici, correlati alle misure per le quali sono state apportate variazioni finanziarie, pur non essendo di elevata entità. Non si registrano ulteriori variazioni di indicatori fisici pertinenti. In particolare, per la FA 2A l'unico indicatore fisico si riferisce alla misura 4.1, che non ha subito variazioni finanziarie.

Queste modifiche vengono riepilogate anche nella tabella al paragrafo 11.2.

### INSERIRE UNA VOLTA GENERATA DA SFC2014 LA TABELLA DI CUI SOPRA

#### Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

#### 11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
<b>T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)</b>	<b>1,65</b>
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	741,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	44.870,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	4.050,00
<b>M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)</b>	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	4.050.000,00

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	9.150.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	2.500,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	5.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	741,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	29.000.000,00 28.000.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	226.504.468,00 225.284.955,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	96.525.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	125.525.000,00 124.525.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	61.000.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	30.500.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	19.500.000,00

### 11.1.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.3.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	28,00

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	150,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	150.000,00
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	450.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	55,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	11.686.475,00

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	5.600.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	86,00 91,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.300.000,00 6.300.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	700.000,00

## **INSERIRE TABELLA 11.2 CHE DERIVA DA SFC2014**

### **Effetti previsti della modifica**

Gli effetti consistono in una nuova definizione del valore degli indicatori a seguito delle modifiche alla dotazione finanziaria delle misure 4.3 e 7.4 che interessano le Priorità 2A e 6A.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica stessa comporta una riquantificazione degli indicatori.

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato.

## **MODIFICA 25: CAPITOLO 12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Considerato che, a seguito degli eventi sismici del 2016, lo Stato con la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 si è fatto carico, col fondo di Rotazione, della quota regionale dei PSR per le annualità 2016-2020 prevedendo al contempo che queste risorse regionali vengano utilizzate per il finanziamento di azioni di rilancio per le aree terremotate, si ritiene opportuno prevedere lo stanziamento di parte di tali risorse a sostegno di interventi per lo sviluppo della competitività delle aziende agricole delle aree sisma, anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture irrigue, che garantiscono al contempo un'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

### **Capitolo 12. Finanziamento Nazionale Integrativo**

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2020 (in EUR)
--------	---

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	30.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.000.000,00</b>

[Omissis...]

## Dettaglio modifica 2

### 12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

~~Non pertinente~~ Gli interventi che si intendono attivare con gli aiuti nazionali integrativi saranno conformi alle tipologie di intervento previste al capitolo 8.2.4.3.1. Sottomisura 4.1 - Operazione A) - FA 2A - Investimenti materiali e immateriali e al capitolo 8.2.4.3.5. Sottomisura 4.3 - Operazione B) - FA 5A - Infrastrutture irrigue.

### **Effetti previsti della modifica**

Rilancio della competitività delle imprese agricole nelle aree del sisma.

### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## **MODIFICA 26: CAPITOLO 13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO**

### **Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

Nel paragrafo 13. “Elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di stato” sono stati aggiornati gli importi.

Nel paragrafo 13.2. “M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)” è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell’approvazione dell’aiuto di stato tramite esenzione o notifica; inoltre, per mero errore materiale, è stato corretto l’importo.

Nel paragrafo 13.3. “M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)” è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell’approvazione dell’aiuto di stato tramite notifica.

Nel paragrafo 13.4 “M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)” per mero errore era stata omessa la specifica relativa alle “imprese agroalimentari”. Inoltre per la sottomisura 4.3 Operazione A è stato inserito il riferimento al Regolamento UE n. 1407/2013 a cui si fa riferimento in attesa dell’approvazione dell’aiuto di stato tramite esenzione o notifica.

Nel paragrafo 13.8 “M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)” è stato inserito il dettaglio specifico sull’aiuto di stato per la sottomisura 8.3 Azione 2 e sono stati aggiornati gli importi secondo quanto riportato nella scheda di notifica dell’aiuto.

### **Descrizione delle modifiche proposte**

Dettaglio modifica 1

## **13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO**

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di

autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione per il settore forestale e le zone rurali	1.811.040,00	2.388.960,00		4.200.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali	43.120,00 431.200,00	56.880,00 568.800,00		100.000,00 1.000.000,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti non agricoli (fuori allegato I TFUE)	2.457.840,00	3.242.160,00		5.700.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Investimenti in immobilizzazioni materiali per il settore forestale	7.330.400,00	9.669.600,00		17.000.000,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese nelle zone rurali	15.566.320,00	20.533.680,00		36.100.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	10.241.000,00	13.509.000,00		23.750.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	15.092.000,00 16.816.800,00	19.908.000,00 22.183.200,00		35.000.000,00 39.000.000,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori per il settore forestale	129.360,00	170.640,00		300.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla	215.600,00	284.400,00		500.000,00

direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Direttiva Quadro sull'acqua per il settore forestale				
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)	Sostegno per la conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali	215.600,00	284.400,00		500.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Cooperazione per il settore forestale ed energia	6.899.200,00	9.100.800,00		16.000.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno al LEADER per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)	21.991.200,00	29.008.800,00		51.000.000,00
<b>Totale (in EUR)</b>		<b>81.992.680,00</b>	<b>108.157.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.150.000,00</b>
		<b>84.105.560,00</b>	<b>110.944.440,00</b>		<b>195.050.000,00</b>

## Dettaglio modifica 2

### 13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali  
FEASR (in EUR): ~~43.120.000~~ 431.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~56.880.000~~ 568.800,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~100.000.000~~ 1.000.000,00

#### Indicazione\*:

Da comunicare ai sensi degli art. 39 (settore forestale) e 46 (zone rurali) del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ovvero notifica ai sensi del punto 2.5 (forestale) e del punto 3.7 (zone rurali) degli orientamenti per gli aiuti di stato settore agricolo, forestale e zone rurali. Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

## Dettaglio modifica 3

### 13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti non agricoli (fuori allegato I TFUE)

FEASR (in EUR): 2.457.840,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.242.160,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.700.000,00

#### **Indicazione\*:**

La concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" quando il prodotto rientrante in un regime di qualità ed oggetto dell'attività di informazione e promozione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE ovvero comunicare ai sensi del Reg.UE 651/2014 e ai sensi degli articoli 48 e 49 del Reg UE 702/14.

Per la sottomisura 3.2 A si applica il regime di aiuto in esenzione SA 45875- ai sensi del Reg UE 702/14.

Ai fini dell'applicazione dell'aiuto per la partecipazione a regimi di qualità con una retroattività di cinque anni come previsto dal Regolamento UE n. 2393/2017, fino all'ottenimento dell'approvazione all'aiuto di stato tramite notifica si applicherà quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell'aiuto su indicato si procederà con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica.

Dettaglio modifica 4

### 13.4 M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Investimenti in immobilizzazioni materiali per le imprese agroalimentari e per il settore forestale

FEASR (in EUR): 7.330.400,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 9.669.600,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 17.000.000,00

#### 13.4.1.1. Indicazione\*:

Sottomisura 4.2 "Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli": la concessione dell'aiuto avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 "De minimis" quando il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione non è un prodotto elencato nell'Allegato I del TFUE ovvero comunicazione ai sensi dell'art.44 del Reg.UE 702/2014, ovvero notifica ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti dell'UE in materia di aiuti di stato settore agricolo e forestale.

Per la sottomisura 4.2 operazione A) e operazione B) si applica il regime di aiuto in esenzione SA 44614 ai sensi del Reg UE 702/14 per l'intensità di aiuto del 20%, mentre si procederà con una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 44 Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER) per l'intensità di aiuto del 30% (+10% per piccolo e micro imprese). In caso di superamento di utilizzo del 20% superiore al valore stabilito nell'aiuto su indicato si procederà con la richiesta di una nuova esenzione o nel caso con una notifica.

Sottomisura 4.3 - Sostegno per investimenti per il settore forestale da comunicare ai sensi del art. 40 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale REG UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER). Fino all'ottenimento dell'approvazione dell'aiuto di stato tramite esenzione o notifica gli aiuti saranno regolati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Dettaglio modifica 5

### **13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

Titolo del regime di aiuti: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

FEASR (in EUR): ~~15.092.000,00~~16.816.800,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): ~~19.908.000,00~~22.183.200,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): ~~35.000.000,00~~39.000.000,00

#### **Indicazione\*:**

Da comunicare ai sensi degli art. 32, 33, 34, 35 e 41 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 (ABER).

Per le sottomisure 8.1 operazione A) – 8.3 azione 1 – 8.3 azione 2 – 8.5 operazione A) – 8.6 si applicano i regimi di aiuto in esenzione ai sensi del Reg UE 702/14 rispettivamente SA 46097 – SA 44573 – SA 50112 – SA46453 – SA47303.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

#### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

#### **Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

#### **Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato

## MODIFICA 27: CAPITOLO 14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETÀ

### Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 articolo 50 vale a dire gli investimenti materiali ed immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, anche ai fini di migliorare i risparmi energetici, saranno finanziati esclusivamente a valere dell'OCM vino considerate le esigue risorse residue sulle sottomisure 4.1 e 4.2 del PSR.

### Descrizione delle modifiche proposte

Dettaglio modifica

#### 14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

##### 14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Sulla scia della positiva esperienza del ciclo di programmazione 2007-2013, la Regione Marche affida al Comitato per la Politica Regionale Unitaria il coordinamento strategico dei programmi afferenti alla politica di coesione e al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. L'esistenza di una cabina di regia regionale continuerà ad assicurare una gestione integrata delle risorse convogliandole verso comuni obiettivi di sviluppo secondo linee di indirizzo stabilite a monte.

[Omissis...]

#### Settore vitivinicolo

Si premette che:

- il settore vitivinicolo prevede, ai sensi del ~~REG CE 555/08~~ [Reg. Delegato \(UE\) n. 1149/2016](#) e [Reg. Esecuzione \(UE\) n. 1150/2016](#) ~~e successive modifiche ed integrazioni~~, concessione di aiuti da parte dell'OCM alle singole imprese, per una serie di interventi previsti nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo [\(PNS\)](#);
- le erogazioni vengono effettuate dallo stesso Organismo pagatore del PSR OP AGEA.

[Omissis...]

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti compreso il reimpianto a norma dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 ([Capo II Sezione 2 del Reg. Delegato \(UE\) n. 1149/2016](#) e [Capo II Sezione 2 del Reg. Esecuzione \(UE\) n. 1150/2016](#) ~~art. 6 bis comma 3 Reg CE 555/08~~) verranno sostenute con l'OCM e non potranno essere ammissibili con le misure del PSR. Con le misure del PSR verranno finanziati solo operazioni relative ad investimenti materiali per la gestione delle operazioni colturali e di raccolta che non sono previste nell'OCM.

I nuovi impianti viticoli, autorizzati ai sensi dell'articolo ~~62-64~~ del Reg. (UE) n. 1308/2013 (OCM) nella misura max dell'1% della superficie vitata, non possono beneficiare del contributo nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM. Tali investimenti saranno pertanto finanziati con la misura 4.1. del PSR.

Gli investimenti a norma dell'articolo 50 del Reg. (UE) n. 1308/2013, investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Questi investimenti sono volti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato, nonché all'aumento della competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili, possono essere sostenuti dalle misure del PSR in particolare misura 4, misura 6 e misura 16. Si ritiene, fino a che non sarà operativo un sistema informativo unico che consenta il controllo "no double funding", di demarcare il sostegno come segue:

Per le imprese agricole (produzione uve e produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima aziendale):

#### OCM Vino

- Tutti gli investimenti ~~fino a 70.000 euro~~ sovvenzionabili ai sensi dell'articolo 50 del reg. (UE) n. 1308/2013, Capo II Sezione 6 Investimenti del Reg. Delegato (UE) n. 1149/2016 e Capo II Sezione 6 Investimenti del Reg. Esecuzione (UE) n. 1150/2016;
- ~~punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale indipendentemente dalla soglia finanziaria~~

#### ~~PSR~~

- ~~Investimenti oltre i 70.000 euro PSR. Sono esclusi comunque i punti vendita e le sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale~~
- ~~Per le PMI imprese non agricole (produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima extra-aziendale):~~
- ~~Investimenti fino a 2.000.000 di euro OCM Vino~~
- ~~Investimenti oltre i 2.000.000 di euro PSR.~~

La vendemmia verde. Questa operazione è prevista nelle misure del PNS e potrebbe essere attivata nell'ambito di tale programma con sovrapposizione di beneficiari che attingono anche alle risorse del PSR per le misure 10 e 11. Nel caso il sostegno venga ottenuto con l'OCM verrà decurtato dai premi previsti dalle richiamate misure 10 e 11, secondo le modalità di calcolo standard di costi aggiuntivi e dai mancati redditi, con riferimento al beneficiario ed all'annata agraria.

[Omissis...]

b) le operazioni/azioni che riguardano gli stessi obiettivi ammissibili a titolo del FEASR, così come definite nel PNS ~~di sostegno~~ per il settore vitivinicolo 2014-2018 e 2019-2023.

#### Settore dell'apicoltura

[Omissis...]

### **Effetti previsti della modifica**

Nessun effetto

**Impatto della modifica sugli indicatori**

La modifica non ha effetti diretti sugli indicatori

**Rapporto tra la modifica e l'AP**

La modifica è coerente con l'Accordo di Partenariato